

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7060	11 marzo 2015	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Politica dell'innovazione: nuova Legge per l'innovazione economica (Linn) e stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.-- per il periodo 2016-2019.

INDICE

PREMESSA	3
I. INTRODUZIONE	5
II. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA	7
III. POLITICA DELL'INNOVAZIONE	8
IV. CONCETTO DI SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATO	12
1. La nuova strategia di sviluppo economico	14
2. Condizioni quadro e messa in rete	15
3. Aiuti diretti a iniziative imprenditoriali	22
4. Marketing e comunicazione.....	23
5. Conclusioni	24
V. UTILIZZO DEL CREDITO QUADRO LINN NEL QUADRIENNIO 2012-2015.....	25
1. Contributi per investimenti	25
2. Contributi per la partecipazione a fiere	26
3. Contributi per progetti d'internazionalizzazione	26
4. Contributi per progetti di ricerca	26
5. Panoramica contributi	26
6. Previsioni sull'utilizzo del credito quadro 2012 - 2015	30
VI. LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA	31
VII. ESITO CONSULTAZIONE	33
VIII. IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE	42
IX. FINANZIAMENTO CANTONALE	53

X.	CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	54
XI.	ATTI PARLAMENTARI	55
XII.	CONCLUSIONI.....	56
	DISEGNO DI LEGGE PER L'INNOVAZIONE ECONOMICA (LINN)	57
	DECRETO LEGISLATIVO	63

Signor Presidente,

signore e signori Deputati,

considerati i cambiamenti in atto a livello internazionale, allo scopo di mantenere competitive le PMI del nostro Cantone, è necessario rivedere la politica di sostegno alle iniziative imprenditoriali con una nuova Legge per l'innovazione economica (nLInn).

Con il presente messaggio ci pregiamo pertanto sottoporre al vostro esame la revisione della Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997. Si tratta del terzo disegno di legge dopo quello del 27 maggio 1986 (Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale) e del 25 giugno 1997 (Legge per l'innovazione economica).

A differenza del quadro macro-economico federale e di quello di altri Cantoni, il Canton Ticino è purtroppo confrontato con una disoccupazione più elevata rispetto alla media svizzera, problemi transfrontalieri, un settore bancario che ha risentito ampiamente della crisi e non da ultimo delle incertezze relative alle trattative fiscali con l'Italia, malgrado gli ultimi sviluppi.

In questo non facile contesto l'obiettivo della proposta di nLInn è quello di stimolare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare quelle orientate all'esportazione, valorizzando l'innovazione e lo spirito imprenditoriale e garantendo ricadute positive per l'insieme dell'economia cantonale nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

PREMESSA

È da ormai qualche anno che il Consiglio di Stato sta compiendo un percorso strutturato per affrontare in maniera sistematica il tema dello sviluppo economico e della competitività.

In particolare, dopo un radicale riorientamento della politica economica regionale inaugurato con il credito quadro 2008 – 2011 e poi confermato con il seguente credito per il periodo 2012 – 2015 e che sta alla base del nuovo approccio metodologico, tutte le politiche settoriali sono state oggetto di attenta analisi, volta a valutarne l'efficacia e in particolare la capacità di incidere in maniera determinante e proattiva sullo sviluppo dell'economia cantonale.

L'introduzione della politica economica regionale ha in particolare avuto il pregio di avere stimolato il passaggio da una logica di sussidi a innaffiatoio a un modello di sostegno allo sviluppo economico che avesse maggior riguardo alla logica di sistema, favorendo le attività di messa in rete e il sostegno alle condizioni precompetitive¹ - in particolare lo stimolo all'innovazione, il trasferimento tecnologico e il miglioramento delle condizioni quadro - garantendo nel contempo il coordinamento con la concessione di sussidi mirati previsti dalle leggi settoriali.

¹ Spirito d'iniziativa, capacità innovativa e strutture che generano valore aggiunto sono le condizioni essenziali per incrementare la competitività cantonale e aumentarne le capacità di adattarsi ai cambiamenti strutturali.

In altre parole, grazie a questo approccio allo sviluppo economico si intende consolidare il “sistema regionale dell'innovazione”, volto a promuovere – grazie a un migliore coordinamento tra il sistema formativo, economico, finanziario e istituzionale – progetti innovativi da parte di aziende presenti sul nostro territorio e porre nel contempo le migliori premesse per l'attrazione di centri di ricerca e sviluppo di gruppi internazionali in grado di rafforzare il tessuto economico cantonale.

Questa filosofia ha permesso di affrontare in maniera strutturata le diverse revisioni legislative e di rimodulare anche le relative disponibilità finanziarie, tra le quali proprio la revisione della Legge per l'innovazione economica, che va quindi a inserirsi quale tassello di una più ampia politica dell'innovazione (cfr. segnatamente pagg. 15 e segg.).

La revisione legislativa proposta rappresenta quindi un ulteriore importante tassello nel processo di riorientamento della politica di sviluppo economico, ancora più necessaria alla luce della situazione venutasi a creare con la recente decisione della Banca nazionale svizzera di abbandonare il tasso minimo di cambio con l'euro.

I. INTRODUZIONE

La Legge per l'innovazione economica è entrata in vigore il 25 giugno 1997 con lo scopo di sostenere e incentivare le imprese che introducono innovazioni rispetto al mercato, nei servizi, nei processi produttivi o nell'organizzazione.

Nei suoi primi quattordici anni di applicazione, il contesto economico, tecnologico, formativo e istituzionale si è notevolmente modificato e per questo nel 2010 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha affidato all'Istituto di ricerche economiche dell'Università della Svizzera italiana l'incarico di effettuare una valutazione (ex post) della Legge per l'innovazione economica.

La ricerca si è svolta in collaborazione con il Dipartimento di scienze aziendali e sociali della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con il sostegno della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino e dell'Associazione industrie ticinesi.

La valutazione ha fornito preziose indicazioni sull'efficacia e sull'efficienza della Legge per l'innovazione economica. I risultati dell'indagine sono serviti sin da subito per modificare alcuni strumenti messi in campo a sostegno delle aziende innovative e introdurre di nuovi meglio in sintonia con le nuove priorità individuate, in particolare il sostegno all'innovazione in fase precoce e all'internazionalizzazione (per maggiori dettagli si rimanda al messaggio n. 6569 del 23 novembre 2012 relativo al credito quadro 2012-2015).

Sulla base dei risultati dell'analisi svolta, l'Ufficio per lo sviluppo economico ha poi conferito al Centro competenze inno3 della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) il mandato per l'accompagnamento scientifico volto a valutare una più approfondita revisione della Legge per l'innovazione economica. Nello specifico, il mandato prevedeva i seguenti obiettivi:

- rivedere i concetti di innovazione e, di riflesso, di imprenditorialità soggiacenti la legge a partire dai più recenti sviluppi teorici;
- proporre una nuova impostazione generale della legge tenuto conto dell'evoluzione dei concetti di innovazione e imprenditorialità, nonché dei nuovi orientamenti strategici a livello nazionale e internazionale in materia di sostegno all'innovazione e all'imprenditorialità, in vista anche del disegno di una legge quadro per lo sviluppo economico;
- aggiornare/rivedere le misure di promozione e sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità, coerentemente con gli indirizzi di sviluppo economico del Cantone (rapporto sugli indirizzi) e, in particolare, con gli indirizzi della politica regionale;
- aggiornare/rivedere i beneficiari della legge;
- aggiornare/rivedere la struttura di governance.

I lavori sono stati svolti da un gruppo tecnico sotto la vigilanza di un gruppo strategico e sono terminati nell'autunno del 2013.

Parallelamente, con un mandato conferito all'Advanced Management Centre dell'Università della Svizzera italiana, è stato approfondito il modello di business e di governance di un'organizzazione dedicata in maniera specifica alle attività di marketing territoriale. I rapporti elaborati sono confluiti nella documentazione messa in consultazione il 24 settembre 2014.

Dopo una necessaria fase di consolidamento e di contestualizzazione delle proposte nella più ampia strategia di sviluppo economico, il presente messaggio, oltre a illustrare il nuovo orientamento della rivista Legge per l'innovazione economica, rappresenta l'occasione per tracciare un quadro più ampio degli strumenti messi in campo a sostegno dell'innovazione.

II. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA

Le principali novità della riforma possono essere così riassunte:

1. Contestualizzazione della Legge per l'innovazione economica all'interno di una rinnovata politica dell'innovazione (sistema regionale dell'innovazione).
2. Coordinamento delle politiche settoriali.
3. Coordinamento tra Stato, associazioni economiche e istituti universitari.
4. Ruolo fondamentale delle misure in ambito precompetitivo e di messa in rete.
5. Incentivi rivolti prevalentemente alla fase di sviluppo di un progetto, in particolare per lo sviluppo di nuovi prodotti.
6. Apertura del campo d'applicazione al terziario avanzato, focalizzando l'attenzione sulla validità di un progetto imprenditoriale.
7. Introduzione di criteri minimi per accedere agli incentivi e aggiornata valutazione del ritorno territoriale.
8. Distinzione tra le differenti tipologie d'aziende e il loro ciclo di vita con l'introduzione di strumenti flessibili e adeguati alle rispettive necessità.
9. Promozione della cooperativa di fideiussione CFSud per facilitare l'accesso al credito.

Con questo nuovo orientamento, la Legge per l'innovazione economica costituirà uno dei tasselli che compongono una più ampia politica dell'innovazione, alla quale contribuiscono in maniera importante altre politiche e leggi settoriali, quali la politica economica regionale, la politica fiscale, la politica della formazione e della ricerca, e quella dello sviluppo territoriale. Adottando un approccio integrato il Canton Ticino compie una scelta coerente con quanto sta avvenendo sia a livello nazionale che internazionale in materia di politiche dell'innovazione.

III. POLITICA DELL'INNOVAZIONE

L'innovazione è uno dei più importanti fenomeni economici, sociali e aziendali del nostro tempo. Ricerca, sviluppo e innovazione sono fattori cruciali nell'affermazione della capacità tecnologica di un Paese e nel determinare il suo successo in termini di crescita economica, qualità della vita e benessere. L'innovazione è inoltre riconosciuta come la principale fonte di vantaggio competitivo per singole imprese, come pure per interi sistemi economici.

L'innovazione ha cambiato radicalmente il nostro modo di spostarci, di vivere e di comunicare. L'adozione delle nuove tecnologie apre nuove possibilità in svariati settori economici, schiudendone al contempo di nuovi (meta-settori). Dall'agricoltura (controllo della crescita e della maturazione delle colture) all'industria (sistemi di controllo e di gestione dei processi di lavorazione, personalizzazione della produzione e della distribuzione), dalla produzione, stoccaggio e distribuzione dell'energia fino ai settori più tradizionali quali l'edilizia (domotica), l'industria della moda (gestione dei dati, tessuti intelligenti, tracciabilità dei prodotti) e i servizi turistici, le nuove tecnologie stanno rivoluzionando tempi e modi nella produzione e organizzazione, nonché nella promozione e smercio, di una parte sempre più rilevante di prodotti e servizi. Enormi possibilità di applicazioni si aprono, inoltre, nel campo finanziario (gestione e protezione dei dati, transazioni finanziarie), nei servizi alle imprese (attività di "marketing intelligence" e di informazione, stoccaggio, custodia e condivisione delle informazioni), fino ai più avanzati sistemi di cura e prevenzione sanitaria (controllo a distanza dei macchinari e strumenti di precisione, creazione e trasformazione di tessuti organici). Altre innovazioni recenti, come la stampa 3D e i "droni", robot alati usati inizialmente a scopo militare, hanno oggi (e avranno in futuro sempre più) un'utilizzazione di massa (realizzazione di suppellettili e utensili in proprio, mappe e riprese video, compiti di sorveglianza, ecc.).

Ma l'innovazione non ha soltanto un carattere economico e tecnologico: l'innovazione è anche sociale, e si lega indissolubilmente all'evoluzione degli strumenti di comunicazione. Se un tempo Internet serviva principalmente per lo scambio rapido di file e documenti, adesso è diventata una sorta di "realtà parallela" che consente a tutti di comunicare, socializzare, imparare e acquistare ovunque nel mondo. Grazie alla tecnologia "cloud" e agli smartphone è possibile oggi condividere, in pochi clic, le proprie foto e la propria musica preferita con il mondo intero. E, intanto, la tecnologia mobile corre: le reti cellulari continuano a diffondersi e a evolvere offrendo sempre maggiori prestazioni in termini di velocità e servizi. Lo stesso non avviene, in regola generale, per le reti in fibra ottica, attualmente ancora poco diffuse al di fuori dei nuclei urbani.

Concettualmente, l'innovazione ha dunque una definizione molto ampia e si identifica con tutto ciò che è nuovo o significativamente migliorato, applicandosi sia a beni materiali e servizi, sia a processi di lavorazione e di produzione, di distribuzione e di gestione, e modelli di organizzazione del lavoro e di gestione delle relazioni esterne all'impresa (acquisti, marketing, ecc.).

Perché una politica a favore dell'innovazione?

Tradizionalmente, l'intervento dello Stato nella promozione dell'innovazione si manifesta attraverso il sostegno alla ricerca di base, il finanziamento delle università e delle scuole professionali, i sistemi di riconoscimento e di protezione della proprietà intellettuale, gli incentivi a favore degli investimenti e delle pratiche innovative.

A partire dagli anni '80 del secolo scorso, è stato adottato un approccio più sistemico nello studio e nell'applicazione dei principi dell'innovazione, sviluppando il concetto dei sistemi d'innovazione. Le aziende, infatti, non innovano da sole ma lo fanno in continua interazione con gli altri attori del sistema (centri di ricerca, università, istituzioni, altre aziende, fornitori, clienti, ecc.), in un insieme di complesse interconnessioni. La presenza di imprese leader o di multinazionali può fungere da elemento catalizzatore per la nascita e la diffusione di idee e pratiche innovative, che a loro volta attirano altre attività facilitando la formazione e lo sviluppo dell'economia locale. Parimenti, una migliore dotazione di infrastrutture per l'innovazione è un importante fattore di localizzazione di nuove imprese, e fonte di competitività per le imprese già esistenti nell'area. Da qui l'importanza di assicurare buone condizioni quadro allo sviluppo e alla nascita di idee e imprese innovative, nonché la creazione di un terreno fertile per tutto ciò che permette, in definitiva l'innovazione: questo include nuove forme di organizzazione, istituti di trasferimento delle conoscenze, incubatori e acceleratori d'impresa, centri di competenze, piattaforme per lo scambio di conoscenze, organizzazioni di sostegno allo sviluppo sia pubbliche che private.

L'insieme degli attori accademici, economici e istituzionali che partecipano alla creazione, diffusione e adozione dell'innovazione costituisce, nella sua accezione regionale, il sistema regionale d'innovazione (SRI). Lo sviluppo di questa sorta d'ecosistema si sta affermando come uno dei principali strumenti di promozione dell'innovazione.

Il contesto internazionale

Molti Paesi riconoscono l'importanza della ricerca e dell'innovazione, sostenendo la produzione e la diffusione delle idee sia dal lato dell'offerta (finanziamento delle università e dei centri di ricerca nazionali, misure a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo nelle aziende) che da quello della domanda (incentivi all'acquisto di tecnologia).

Quasi tutti i Paesi sostengono direttamente o indirettamente le aziende nelle loro attività di ricerca, eccetto la Germania, dove la misura però è in corso di approfondimento a livello federale, in particolare per le grandi imprese multinazionali. Stati Uniti, Svezia e Paesi Bassi sostengono le imprese nello sviluppo delle invenzioni in prototipi commercializzabili. L'Irlanda incoraggia la proprietà intellettuale attraverso misure fiscali (crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e deduzioni per spese legate alla tutela della proprietà intellettuale, inclusi i diritti sul software). Altri combinano il sostegno alle aziende con ampi programmi di incentivo all'utilizzo delle innovazioni in aree strategiche. È il caso ad esempio della Danimarca, uno dei Paesi maggiormente all'avanguardia nell'innovazione, che sostiene l'adozione delle nuove tecnologie in particolare nel settore dell'energia.

Il settore pubblico, in particolare, sembra offrire grandi potenziali per lo stimolo alla domanda di prodotti e servizi innovativi. Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna investono massicciamente per l'adozione di innovazioni nel campo della difesa, dell'industria aerospaziale e dell'amministrazione pubblica. Altri Paesi (Belgio, Paesi Bassi) hanno adottato approcci settoriali, concentrando gli interventi su un numero limitato di poli di competitività e supportando lo sviluppo di centri di competenza, incoraggiando al contempo le università e le scuole professionali ad adattare e migliorare i loro curricula accademici e a raggruppare le loro attività in "cluster" di conoscenza. Un approccio più centralista è adottato invece dai Paesi scandinavi, di gran lunga quelli che investono di più in innovazione. Svezia, Finlandia e Norvegia amministrano i fondi per le attività di sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione attraverso grandi agenzie statali, che si occupano, tra l'altro, anche di promozione economica (Vinnova, Tekes, Innovation Norway, ecc.). La Finlandia, in particolare, sta svolgendo un interessante esperimento di mix tra politica industriale e sostegno all'innovazione.

A seguito degli importanti cambiamenti strutturali che il Paese sta vivendo in alcuni dei settori chiave, tra i quali quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il governo sta adattando le misure a sostegno dell'economia, stimolando ad esempio il re-impiego di manodopera nel settore delle energie rinnovabili.

L'insieme delle misure che intervengono a favore dei processi innovativi, sia direttamente, sia indirettamente, prende il nome di politica dell'innovazione. Essa ha come obiettivi ultimi la crescita economica, l'aumento della competitività e la crescita del numero e della qualifica degli impieghi.

Il contesto nazionale

L'economia svizzera è particolarmente innovativa e competitiva nel paragone internazionale. Essa occupa posizioni di spicco in molte graduatorie internazionali in materia di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche per abitante o quanto ai brevetti depositati, così come per il tasso di riuscita delle domande approvate dai programmi internazionali di ricerca e i fondi ottenuti.

L'importanza accordata in Svizzera alla formazione e alla ricerca è una delle ragioni di questo successo. Oggi circa il 6% del prodotto interno lordo (PIL) è investito nel sistema educativo e il 3% in attività di ricerca e sviluppo (R&S).

Le condizioni quadro che offre la piazza economica svizzera sono ottime per l'innovazione: la buona situazione macroeconomica, la stabilità politica, la certezza del diritto, la solidità del sistema finanziario, una fiscalità favorevole, una popolazione istruita e multilingue, la pace sociale e un livello di vita elevato rendono il Paese attrattivo per le società e per le persone a vocazione innovativa. La presenza simultanea in Svizzera di istituzioni pubbliche di ricerca di altissimo livello, ben classificate a livello internazionale, e di imprese multinazionali con i loro centri di ricerca e sviluppo attivi su scala mondiale, costituisce un ulteriore fattore d'attrazione per le imprese innovative.

La Svizzera è caratterizzata dal fatto che a innovare non sono soltanto le grandi imprese, ma anche le piccole e medie imprese (PMI), che presentano tassi di innovazione superiori a quelle di altri Paesi europei. Inoltre, la maggior parte delle innovazioni è il risultato di iniziative private. Infatti, circa il 70% della spesa in ricerca e sviluppo è finanziata privatamente. Il successo del Paese in termini d'innovazione è dunque largamente tributario a questo settore.

Lo Stato limita i suoi interventi a dei campi precisi, creando le premesse per l'emergere e il diffondersi dell'innovazione, appoggiandosi soprattutto allo spirito d'iniziativa dei ricercatori, al principio della concorrenza e alla cooperazione internazionale. Le istituzioni che, in Svizzera, sono esplicitamente incaricate di promuovere l'innovazione sono di dimensioni relativamente modeste se paragonate ad altri Paesi in prima linea in termini di innovazione, come Svezia e Finlandia, che invece dispongono di grandi agenzie specializzate e di programmi di incentivazione molto vasti. In Svizzera, il ruolo della promozione dell'innovazione è assegnato alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI). Quest'ultima si occupa del sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S), favorisce, attraverso il programma "CTI Entrepreneurship", la formazione di futuri imprenditori, e sostiene in maniera mirata e orientata alle prestazioni il trasferimento del sapere e delle tecnologie (TST) tra scuole universitarie professionali e industria. Oltre a questo, attraverso la CTI passano diversi programmi d'azione nazionali per la costruzione di competenze specialistiche presso le università professionali a sostegno dell'evoluzione dell'economia. Il supporto alle attività di TST è stato recentemente aggiornato con il lancio di reti tematiche e la creazione dei mentori dell'innovazione.

La maggior parte dei fondi federali dedicati alla scienza e all'innovazione (circa 900 milioni di franchi all'anno) è destinata alla ricerca di base attraverso il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e i suoi programmi. Altre risorse sono assegnate alla promozione delle tecnologie ambientali e al sostegno ai programmi di Svizzera Energia. La Confederazione finanzia, inoltre, l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze, sostiene una trentina di centri di ricerca al di fuori delle scuole universitarie e sovvenziona l'insegnamento e la ricerca presso le istituzioni nel settore dei Politecnici federali. La Confederazione promuove anche l'istituzione di un parco nazionale dell'innovazione (cfr. pag.18) – inizialmente formato da due hub che faranno capo ai Politecnici federali di Losanna e Zurigo, e successivamente ampliato con diverse sedi regionali – con il quale intende rafforzare la messa in rete tra gli attori del mondo economico e di quello scientifico, nonché attirare in Svizzera nuovi attori (in particolare centri di ricerca e sviluppo di aziende estere). La Svizzera partecipa, infine, a innumerevoli programmi di ricerca internazionali e programmi quadro di ricerca pluriennali dell'Unione europea e fa parte di molte organizzazioni internazionali quali, ad esempio, il CERN. Inoltre, cura la cooperazione bilaterale nella ricerca con determinati Paesi prioritari.

Il ruolo della politica economica regionale

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) incoraggia ulteriormente l'innovazione nelle regioni periferiche e di confine, di cui il Ticino fa parte con tutto il suo territorio, attraverso la politica economica regionale (Legge federale sulla politica regionale), che dedica ampio spazio alla promozione dell'innovazione, specie di quella cosiddetta “di sistema” – ossia di tutte quelle attività volte a favorire indirettamente l'innovazione (condizioni quadro favorevoli alla nascita di nuove imprese, sedi idonee alla produzione e allo scambio delle idee, iniziative a favore del trasferimento di sapere e di tecnologie, messa in rete degli attori del sistema, conoscenza, formazione e qualificazione degli attori, infrastrutture per lo sviluppo regionale, ecc.). Nel programma pluriennale della politica economica regionale della Confederazione, valido per il periodo 2016-2023, il ruolo della promozione dell'innovazione – specie a livello di sistema attraverso i sistemi regionali d'innovazione (SRI) – verrà ulteriormente rafforzato, divenendo di fatto, insieme al turismo, il principale campo di attività promozionale. L'obiettivo è, da un lato, fare in modo che le organizzazioni volte a favorire l'innovazione coordinino e sviluppino ulteriormente le loro offerte, dall'altro, che i SRI (ossia l'insieme di tutti gli attori e delle istituzioni che si occupano di promuovere l'innovazione su scala cantonale e sovra-cantonale) siano maggiormente connessi a livello nazionale e internazionale.

IV. CONCETTO DI SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATO

Introduzione

Se negli ultimi anni il quadro economico a livello nazionale e internazionale ha cambiato radicalmente volto, il sistema economico cantonale non è stato da meno. Accanto ai tradizionali settori di specializzazione dell'economia cantonale (abbigliamento, metallurgia, commercio, costruzioni, attività finanziarie e attività legate al turismo) si sono sviluppati altri settori – quali l'industria delle macchine, dell'elettronica, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), il commercio all'ingrosso di materie prime (trading), la fabbricazione degli strumenti e apparecchi ottici e di misura, l'industria farmaceutica, come pure le attività scientifiche e tecniche e il settore socio-sanitario – più innovativi, a maggior valore aggiunto e maggiormente orientati all'esportazione. Sempre più, inoltre, l'economia ticinese si sta orientando verso lo sviluppo di settori che si conformano all'incrocio di discipline diverse: è il caso delle scienze della vita, del settore delle energie rinnovabili, delle scienze computazionali, delle attività audiovisive, della moda, come pure della mobilità sostenibile, segno inequivocabile di una particolare vitalità imprenditoriale in attività che meglio rispondono alle sfide lanciate dalle grandi tendenze in atto a livello demografico, tecnologico, sociale e ambientale.

Parallelamente, si sono consolidate le competenze nel campo della ricerca e della formazione, in particolare grazie alle attività degli istituti che ruotano intorno alle realtà accademiche dell'Università della Svizzera italiana (USI) e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), che contribuiscono a mantenere attiva la produzione e lo scambio di idee e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

Il Canton Ticino (inteso come sistema economico e istituzionale), al pari di quanto avviene sul piano nazionale e internazionale, investe da più di un decennio risorse umane e finanziarie ingenti a supporto di attività innovative, del trasferimento di conoscenze e di tecnologia, così come della promozione dell'imprenditorialità riconoscendo il ruolo fondamentale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per la crescita economica e il benessere sociale. Le iniziative e i progetti volti a sostenere queste attività hanno progressivamente posto le basi per la costituzione di un vero e proprio sistema regionale d'innovazione, che andrà ulteriormente consolidato mettendo in rete e coordinando tutti gli attori sul territorio.

In questo contesto non vanno però sottaciuti anche gli aspetti problematici con i quali è confrontato il Canton Ticino nel corso degli ultimi anni, in particolare l'aumento della manodopera proveniente da oltre confine, specie di quella frontaliera, che accresce la pressione sugli stipendi e sulle condizioni di lavoro causando, in taluni casi, situazioni di dumping salariale, così come l'insediamento spontaneo di numerose aziende estere – non voluto né sostenuto dalle autorità – con effetti negativi sul mercato del lavoro e sulla mobilità, che ha comportato anche un uso estensivo e orientato al profitto di corto termine del territorio.

È pertanto importante sottolineare come il fenomeno dell'insediamento spontaneo di numerose attività provenienti da oltre confine non sia assolutamente riconducibile né ad attività di promozione attiva svolta dal Cantone né ad agevolazioni fiscali o sussidi concessi dallo stesso. La corsa all'insediamento in Ticino è dettata da alcuni fattori che il Cantone non può influenzare, primo fra tutti la grave crisi che attanaglia le regioni a noi circostanti alla quale fanno da "aggravante" le favorevoli condizioni quadro vigenti in

Ticino, fra le quali dobbiamo contare la componente linguistica e la rinomanza mondiale del *Made in Switzerland*.

È poi importante osservare che, fatto salvo il rispetto delle leggi in vigore, chiunque può aprire o trasferire un'attività in Svizzera.

A riprova della politica del Cantone riguardo l'insediamento di nuove ditte, osserviamo ad esempio che nel triennio 2012-2014 una sola azienda proveniente dall'estero ha beneficiato di una decisione di sostegno ai sensi della L-Inn. Che il territorio sia ancora attrattivo, con condizioni quadro vantaggiose e ritenuto molto interessante dagli imprenditori che vogliono aprire una nuova attività è inoltre confermato dai dati recensiti da Creditreform: nel corso del 2014 sono state ben 3'189 le nuove aziende create nel nostro Cantone.

Come emerge chiaramente anche dall'esame degli investimenti ai sensi della Legge per l'innovazione economica in vigore, dal 1997 al 2014 sono stati sostenuti poco più di 250 investimenti innovativi. Questo dato, facendo astrazione del fatto che alcune aziende hanno beneficiato di più contributi, dimostra inequivocabilmente che l'impatto delle sovvenzioni sulla creazione e/o lo sviluppo delle aziende è marginale.

Va infatti rilevato, premettendo che i contributi L-Inn sono stati destinati nella stragrande maggioranza dei casi ad aziende esistenti, che secondo la statistica sulla Demografia delle imprese (UDEMO) dell'Ufficio federale di statistica, in Ticino tra il 2001 e il 2012 sono state create circa 8'600 nuove imprese private attive nel secondario e nel terziario. Sono state considerate nuove imprese quelle create "ex nihilo", vale a dire che hanno avviato un'attività economica nell'anno in rassegna esercitandola per almeno 20 ore alla settimana. Sono escluse da questa statistica le imprese risultanti da fusioni, acquisizioni o scissioni di strutture preesistenti.

Queste due cifre, vale a dire quella totale dei sostegni agli investimenti decisi secondo la vigente L-Inn (circa 250) e quella relativa alle imprese create tra il 2001 e il 2012 (oltre 8'600, alle quali vanno aggiunte le decine di migliaia di aziende preesistenti), rende di palmare evidenza il concetto che i sussidi – certo interessanti e meritevoli d'attenzione – non indirizzano in modo determinante l'evoluzione dello sviluppo economico cantonale. Infatti, se è palese osservare che lo scopo precipuo della Legge è creare le condizioni di contesto ideali *per stimolare la competitività e la capacità d'innovazione di aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche* (art. 1), è altrettanto evidente che il Cantone non dispone della facoltà di selezionare le attività economiche che desiderano insediarsi o svilupparsi in Ticino.

Per questi motivi, dobbiamo dunque dotarci di strumenti atti a favorire lo sviluppo di un fecondo humus innovativo, limitando il sostegno diretto cantonale ai progetti che massimizzano le ricadute economiche positive tramite impiego di manodopera residente, diversificazione delle attività, rafforzamento del tessuto imprenditoriale, qualificazione della forza lavoro, indotto economico e fiscale, ecc. e minimizzandone al contempo gli effetti negativi (inquinamento, traffico, consumo estensivo di suolo, ecc.). In questo senso, si è esplicitato in un nuovo art. 6 cpv. 2 LInn che solo quelle aziende che rispetteranno ad esempio i livelli salariali fissati dal Consiglio di Stato in uno specifico decreto esecutivo, che dovrà essere adeguato nel corso del tempo, avranno diritto all'esame di una domanda di sostegno.

1. La nuova strategia di sviluppo economico

In una situazione internazionale difficile e incerta come quella attuale, con ripercussioni negative sul tessuto economico cantonale, s'impongono politiche mirate di carattere economico per rilanciare l'economia. Il Consiglio di Stato ha elaborato una nuova strategia di sviluppo economico volta ad aumentare la capacità innovativa e la concorrenzialità delle aziende orientate all'esportazione e a sostenere il riposizionamento e rafforzamento del turismo cantonale.

L'elaborazione della strategia cantonale in materia di sviluppo economico si basa, in particolare, sull'analisi della competitività territoriale, sull'applicazione coordinata e sinergica degli strumenti di sostegno allo sviluppo economico e su una nuova governance che coinvolge attivamente i principali attori di riferimento e permette una legittimità a livello strategico e un coordinamento tra i soggetti attivi a livello operativo.

A livello generale l'analisi della competitività territoriale è uno dei tasselli fondamentali della politica di sviluppo: la conoscenza è infatti la fase primaria per un valido intervento di politica economica. Con questo obiettivo si è dato avvio all'Osservatorio delle politiche economiche (O-Pol), presso l'Istituto di ricerche economiche dell'Università della Svizzera Italiana. L'Osservatorio è uno strumento di ricerca, analisi e divulgazione di conoscenza della realtà e della politica economica del Cantone Ticino. Il suo obiettivo costituente è dato principalmente dalla necessità di avere valutazioni scientifiche delle misure economiche adottate o da adottare (valutazione ex-post ed ex-ante) e studi economici utili come supporto conoscitivo per i processi decisionali del policy maker. Con la stessa logica è stato attivato l'osservatorio del turismo (O-Tur), che ha come primo obiettivo l'aumento e la divulgazione della conoscenza sul settore turistico cantonale, grazie all'osservazione sistematica e all'analisi, con metodi quantitativi e qualitativi, della domanda turistica e dell'offerta locale nelle destinazioni ticinesi. Anche O-Tur comprende l'implementazione di un sistema di monitoraggio del turismo che sia da supporto per i processi decisionali strategici delle organizzazioni turistiche, dell'Amministrazione cantonale e degli operatori del settore.

La strategia di sviluppo economico prevede sia un sostegno alle condizioni precompetitive – stimolo all'innovazione, trasferimento del sapere e della tecnologia, messa in rete, miglioramento delle condizioni quadro – sia la concessione di aiuti mirati alle iniziative imprenditoriali in grado di generare delle ricadute economiche durevoli e sostenibili, nonché azioni di marketing territoriale mirato.



L'obiettivo è quello di favorire una crescita sostenibile e duratura che valorizzi le peculiarità territoriali, lo spirito imprenditoriale, l'innovazione e garantisca coesione sociale e qualità della vita, che pure sono componenti essenziali della competitività del sistema-paese.

Nell'ottica del coordinamento, vi è la volontà nel proseguire con un ulteriore miglioramento del sistema della formazione e della ricerca, che rappresenta un pilastro fondamentale a supporto dello sviluppo delle aziende, come anche con politiche pubbliche sempre più allineate e mirate a incentivare l'innovazione e la creazione di valore aggiunto.

2. Condizioni quadro e messa in rete

La collaborazione e la coordinazione tra il mondo imprenditoriale e quello della ricerca e della formazione saranno sempre più rilevanti per favorire lo sviluppo economico del nostro Cantone; uno sviluppo che passa inevitabilmente dal miglioramento delle condizioni quadro, dalla promozione in ambito precompetitivo e dall'incentivazione della messa in rete. È proprio su questi temi che si sono focalizzati negli ultimi anni, grazie alla politica economica regionale, l'attenzione e gli sforzi del Consiglio di Stato.

A conferma del grande impegno dedicato in Ticino alla promozione dell'innovazione e al sostegno alle PMI, nel prossimo quadriennio anche la Confederazione, nell'ambito della nuova programmazione della politica economica regionale per il periodo 2016-2023, intende conferire grande peso all'ambito "Sistemi per la creazione di valore aggiunto per le PMI", che dovrebbe assorbire circa il 40% dei fondi federali destinati alla promozione di progetti. In particolare, dal 2016, sarà il sostegno dell'innovazione a livello regionale a costituire il principale ambito d'intervento della politica economica regionale. La Confederazione intende infatti rafforzare i cosiddetti "Sistemi regionali d'innovazione" (SRI).

In Ticino, in particolare, nel prossimo quadriennio potrà essere confermato il sostegno alla Fondazione AGIRE e alle iniziative a essa connesse (trasferimento del sapere e della tecnologia, sostegno all'imprenditorialità, Tecnopolo Ticino, SUPSI innovation coach, ecc.), a condizione che ci sia un'armonizzazione orizzontale e verticale di tutti gli attori e delle offerte nell'ambito della promozione dell'innovazione. Una visione che condividiamo.

Seppure non siano oggetto della richiesta di credito del presente messaggio, per favorire una maggiore comprensione del contesto nel quale si inserisce la proposta di nuova Legge per l'innovazione economica, di seguito sono presentati brevemente alcuni ambiti sui quali si sta investendo in maniera mirata grazie alla politica economica regionale e che sono parte integrante della più ampia politica dell'innovazione.

Trasferimento del sapere e delle tecnologie

Il Cantone Ticino ha fatto del trasferimento di sapere e tecnologie un tassello fondamentale della propria strategia di sviluppo economico.

Come indicato nel messaggio n. 6818 del 18 giugno 2013, l'attività di promozione del trasferimento di sapere e tecnologie (TST), di vitale importanza per la Svizzera, ha visto un riorientamento di strategia importante da parte della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) con il nuovo ruolo assunto dalla politica economica regionale nel sostegno alla promozione regionale dell'innovazione.

A dicembre 2012 la CTI ha infatti annunciato una prima riorganizzazione in termini strategici del suo settore preposto alla promozione del trasferimento di sapere e tecnologie, con l'obiettivo di promuovere efficientemente le interrelazioni tra imprese e istituti di ricerca, generando così nuove cooperazioni innovative. La strategia della CTI non prevede più il supporto a consorzi TST regionali orientandosi esclusivamente a temi nazionali di valenza internazionale. Inoltre solo una minima parte delle aziende (si stima un 5%), quelle altamente tecnologiche che sviluppano progetti basati esclusivamente su conoscenze scientifiche, possono beneficiare della nuova strategia CTI. Una seconda riorganizzazione, che trasformerà la Commissione per la tecnologia e l'innovazione in un ente di diritto pubblico mantenendo immutata la sua missione di ponte tra il mondo della ricerca e il mercato, è stata annunciata il 19 novembre 2014 dal Consiglio federale.

Per questo motivo il ruolo della politica economica regionale è diventato estremamente importante per sostenere le attività dei consorzi regionali che si occupano di trasferimento del sapere e di tecnologie, in modo da avere una vicinanza territoriale e permettere di essere al servizio di molte più aziende. La Fondazione AGIRE è stata riconosciuta dalla SECO quale uno degli attuali cinque sistemi regionali dell'innovazione.

Dopo un primo periodo di attività, sulla base delle esperienze maturate e di un audit esterno in corso commissionato dall'Ufficio per lo sviluppo economico, la Fondazione AGIRE si trova ora in una fase di riorientamento strategico il cui obiettivo è quello di portarla ad assumere un importante ruolo di coordinamento del sistema regionale dell'innovazione in merito alle attività di trasferimento del sapere e delle tecnologie, di sostegno all'imprenditorialità e di tutela della proprietà intellettuale, valorizzando al contempo le competenze degli attori già presenti sul territorio. Il nuovo orientamento verrà presentato con la richiesta di rinnovo del credito quadro per la politica economica regionale, previsto nel 2015.

Il nuovo orientamento della Fondazione AGIRE permetterà quindi di consolidare il sistema regionale dell'innovazione (SRI), che rappresenta la *conditio sine qua non* per ottenere i contributi federali. La SECO finanzia infatti esclusivamente le organizzazioni che su incarico dei Cantoni svolgono funzioni strategiche, di coordinamento e di mediazione a livello di SRI.

Progetti di ricerca applicata

Nel messaggio di politica universitaria 2013-2016 figura un esplicito invito a trovare soluzioni in collaborazione con il DFE, volte a garantire un adeguato supporto all'innovazione di impresa da parte della SUPSI, alla luce delle modifiche apportate al sistema di finanziamento cantonale, tramite contratto di prestazione della ricerca applicata, rispetto ai quadrienni precedenti.

La SUPSI contribuisce infatti in modo decisivo – fin dalla sua nascita – all'innovazione dell'economia cantonale e alla conseguente creazione e mantenimento di posti di lavoro qualificati, grazie alle sue attività di ricerca applicata con le imprese ticinesi. Ogni anno la SUPSI individua, prepara, realizza e accompagna decine di progetti di questo tipo. Queste attività, secondo indicazioni della stessa SUPSI, hanno portato nell'ultimo quinquennio a più di 70 milioni di finanziamenti provenienti da fuori Cantone e a più di 90 milioni di attività di investimento endogeno in innovazione da parte di aziende del Cantone Ticino.

Gli enti finanziatori della ricerca applicata – federali e internazionali (quali la CTI, o i Programmi Quadro dell'Unione europea) – per loro natura finanziano quasi esclusivamente le fasi di esecuzione di un progetto di ricerca applicata quando è

finalizzato alla creazione di nuovi prodotti o processi. Tuttavia, le aziende necessitano anche di consulenza e di supporto durante la fase di preparazione dei progetti o dei mandati. Questa fase è fondamentale per individuare gli elementi necessari alla creazione di innovazione.

Considerato quanto sopra, il DFE ha deciso di sostenere la SUPSI con un mandato ai sensi della politica economica regionale allo scopo di accompagnare le aziende nella fase di preparazione dei progetti di ricerca destinati a essere presentati alla CTI o ai Programmi Quadro dell'Unione europea. L'obiettivo è quello di sostenere l'accesso alla ricerca e di incentivare le aziende a collaborare tra di loro, avvalendosi del supporto degli istituti di ricerca presenti sul territorio. Nel corso del 2013, degli oltre 30 progetti di ricerca accompagnati con aziende del Cantone Ticino, ne sono stati approvati 15, attirando sul territorio investimenti in ricerca per quasi 8 milioni di franchi, per un importo globale investito di oltre 24 milioni di franchi.

Collaborazioni sovra-aziendali e centri di competenza

In questi ultimi anni, grazie al nuovo approccio della politica economica regionale, l'Ufficio per lo sviluppo economico ha dedicato molte energie nello stimolare le collaborazioni sovra-aziendali, che possono sfociare anche nella costituzione di veri e propri centri di competenza. Questo approccio ha portato alla nascita di interessanti e promettenti progetti in svariati ambiti che spaziano dal farmaceutico, al Clean-Tech, alla tecnica ferroviaria.

A titolo esemplare si cita un progetto promosso dall'Associazione Farmaceutici Ticinese (AFTI) per la messa in rete delle direzioni tecniche delle aziende del settore, in modo da condividere informazioni essenziali sulle procedure e sulle nuove disposizioni di legge a livello nazionale e internazionale. La creazione di una piattaforma comune permette di ridurre i rischi di compiere gli stessi errori e di ampliare la panoramica delle possibili soluzioni a un problema comune arrivando a realizzazioni più rapide ed efficienti. Permette inoltre di affrontare in modo tempestivo e secondo l'interesse comune nuove proposte di legge di Swissmedic o l'entrata in vigore di nuove linee guida internazionali. La creazione di un filo diretto tra le varie direzioni tecniche delle aziende ticinesi favorisce inoltre uno scambio d'idee, proposte e soluzioni nuove a problemi comuni. Infine lo scambio d'informazioni tecniche e di esperienze in ambiti comuni fa conoscere meglio la realtà delle industrie ticinesi agevolando relazioni di supporto: per esempio il fatto di conoscere quali tecniche analitiche, quali impianti specifici o quali competenze particolari sono disponibili in un'azienda in Ticino, favorisce la nascita di relazioni tra le aziende e possibili future sinergie.

Per quanto concerne i centri di competenza non si può non citare il Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria alle Officine FFS di Bellinzona, che rappresenta un'opportunità per sviluppare questo comparto. Il Centro di competenza cercherà di far confluire tutte le competenze presenti sul territorio regionale e nazionale con l'obiettivo di incentivare e favorire lo sviluppo di progetti innovativi e all'avanguardia nell'ambito del settore dei trasporti e della mobilità ferroviaria.

Sulla scorta di questi esempi positivi si continuerà a promuovere e sostenere progetti di collaborazioni sovra-aziendali e di eventuali ulteriori centri di competenza.

Tecnopolo Ticino

Con l'inaugurazione della sede di Chiasso nel 2013 e della sede centrale di Manno nel 2014, i cui spazi sono già completamente occupati, si sta concretizzando la strategia Tecnopolo Ticino annunciata nel programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2012-2015 e finalizzata nel corso del 2013. Oltre a queste due sedi è attualmente in fase di approfondimento, in collaborazione in particolare con l'Istituto di ricerca in biomedicina, una sede distaccata a Bellinzona dedicata al settore biomedicale. Questa strategia è legata a doppio filo con il tema dell'innovazione e s'inserisce perfettamente nel quadro della politica di sviluppo economico perseguita dal Consiglio di Stato.

Il concetto di Tecnopolo va infatti interpretato come “motore” dell'innovazione a più livelli, capace di fornire molteplici impulsi che generano ricadute positive. Riunire sotto un solo tetto alcune delle nuove aziende più promettenti, spesso confrontate all'inizio del loro percorso imprenditoriale con sfide simili, permetterà loro d'innescare scambi d'idee e sinergie, parte di una dinamica positiva a tutto beneficio del potenziale di sviluppo.

Parco nazionale dell'innovazione

È proprio con lo spirito di accrescere la concorrenzialità e l'attrattività della piazza economica cantonale, consolidandone la posizione di forza in un mercato globale sempre più esigente e competitivo, che il Consiglio di Stato ha deciso di proporre la candidatura del Canton Ticino quale sede di rete del progetto Parco nazionale dell'innovazione (PNI). Esso prevede di creare delle sedi distaccate sul territorio che possano attrarre e accogliere il settore ricerca e sviluppo di grandi aziende estere offrendo le migliori competenze a livello di ricerca accademica.

La candidatura ticinese è stata selezionata per la seconda fase, che prevede un affinamento del concetto. La presenza di una sede di rete del PNI permetterebbe di rendere maggiormente attrattivo il territorio, creando una rete d'innovazione di valenza internazionale, in grado di valorizzare ulteriormente le competenze dei centri di ricerca presenti sul territorio – in primis l'USI e la SUPSI.

Formazione e ricerca scientifica

La politica della formazione e della ricerca (di base e applicata) costituisce un tassello fondamentale nel sistema regionale d'innovazione (SRI). Questo è dovuto al fatto che le aziende non innovano da sole, ma lo fanno in continua interazione con gli altri attori del sistema, in un insieme di complesse interconnessioni.

Oltre ai numerosi centri di ricerca presenti presso l'USI e la SUPSI, che si contraddistinguono da sempre nell'ambito della ricerca applicata, il Ticino può vantare altri centri di valenza internazionale quali, ad esempio, il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, il Cardiocentro Ticino (CCT), l'Istituto di ricerca in Biomedicina (IRB), l'Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI) o, ancora, il Neurocentro (NSI). Essi rappresentano un humus fertile per la nascita o la crescita d'iniziative imprenditoriali innovative.

L'accresciuta concorrenza che si prospetta in futuro sul piano nazionale e internazionale ha inoltre portato la SUPSI a dotarsi di un dirigente dedicato alla gestione strategica e al coordinamento interno delle attività di ricerca applicata e di transfer tecnologico, settore di grande importanza per la scuola universitaria e che riveste un ruolo centrale per lo sviluppo dell'intero Cantone.

Fondamentale, inoltre, per un Cantone periferico come il nostro, sarà costruire e mantenere una proficua collaborazione con le altre università e i centri di ricerca sia a livello nazionale che internazionale.

Anche i programmi di formazione per nuove iniziative imprenditoriali giocano un ruolo determinante. Si pensi ad esempio al programma CTI Entrepreneurship – presente da anni anche nel nostro Cantone attraverso una collaborazione tra USI, SUPSI e Centro promozione Start-up – il quale offre programmi di formazione per i promotori di start-up con un potenziale innovativo e, nello specifico, ai moduli Venture Ideas (eventi di sensibilizzazione all'imprenditorialità per studenti universitari), Venture Challenge (corsi serali della durata di un semestre per studenti che hanno l'intenzione di intraprendere una carriera imprenditoriale) e Business Creation (corso di 5 giorni che offre una preparazione alla creazione della propria start-up).

Grazie alla politica economica regionale è inoltre possibile sostenere programmi specifici di formazione, come avvenuto, ad esempio, nell'ambito del turismo con il corso Futour.net per formare figure professionali capaci di interagire con le nuove tecnologie e con le nuove strategie di comunicazione.

Sempre in questo ambito è inoltre possibile sostenere iniziative volte a valutare il potenziale del mercato del lavoro, l'allestimento di reti di contatto, la progettazione e la fase d'implementazione di offerte formative basate sui bisogni dell'economia o programmi formativi volti a stimolare lo spirito imprenditoriale.

Poli di sviluppo

Una particolare attenzione va posta sulla gestione strategica del suolo per garantire la possibilità di sviluppo e di crescita ad attività imprenditoriali innovative. È un dato di fatto che la risorsa “territorio” non sia rinnovabile o riproducibile. La quantità ancora disponibile è, quindi, inversamente proporzionale all'estensione degli insediamenti. Escludendo un'espansione delle zone edificabili, difficilmente ipotizzabile stante le norme in vigore, la disponibilità futura di territorio sarà determinata (anche) dall'uso efficiente del suolo.

È proprio con questo spirito che l'Ufficio per lo sviluppo economico ha commissionato uno studio², in fase di realizzazione, volto a fornire indicazioni per lo sviluppo di linee guida che permettano di affrontare il tema della disponibilità di terreni per l'insediamento di nuove attività economiche in sintonia con gli indirizzi di sviluppo economico e di pianificazione del territorio. L'obiettivo dello studio è quello di formulare una serie di proposte d'intervento (misure e strumenti) in termini di politica fondiaria attiva, tali da garantire la disponibilità di terreni a medio-lungo termine per lo sviluppo e l'insediamento di nuove attività economiche. Tra le misure in fase di approfondimento si citano, in particolare, il recupero di aree e immobili dismessi, modelli alternativi alla vendita diretta di fondi (per esempio stimolando Patriziati e Comuni a concedere diritti di superficie a lungo termine), modelli alternativi di gestione di fondi confinanti (per esempio, attraverso la costituzione di una società dei proprietari, dove la vendita o l'affitto dei terreni avviene in modo flessibile, ossia la parcellizzazione secondo l'effettiva necessità del promotore e non in base alla grandezza delle singole parcelle e ripartizione finanziaria secondo il concetto della proprietà per millesimi) fino ad arrivare a una possibile politica fondiaria attiva che prevede l'acquisto di fondi da parte dell'ente pubblico (di questa possibilità la proposta di Legge per l'innovazione economica tiene già conto).

²Politica fondiaria e sviluppo dei poli di sviluppo economico (PSE) – Proposte di intervento, Consavis e partner esterni, attribuzione mandato giugno 2013, conclusione prevista in primavera 2015.

I lavori sono seguiti in stretta collaborazione con la Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio e porteranno – anche a seguito dell'entrata in vigore, il primo maggio 2014, della Legge federale sulla pianificazione del territorio, la quale prevede misure contro la dispersione degli insediamenti – alla modifica della scheda di Piano direttore R7 concernente i poli di sviluppo economico.

Brain Gain

Molti studenti ticinesi lasciano il Cantone per svolgere la loro formazione universitaria. Dopo l'ottenimento del titolo di studio, solo una parte di questi torna in Ticino per trovare un lavoro e risiedervi. Il Cantone perde in questo modo giovani lavoratori qualificati e potenziali talenti (*brain drain*) per i quali ha tra l'altro sopportato ingenti spese di formazione. Per cercare di correggere e possibilmente invertire tale tendenza, è stato lanciato un progetto che mira a creare una rete virtuale con le associazioni di studenti ticinesi, le reti *Alumni* e i servizi di *Placement* delle università svizzere ed estere. Parallelamente, verrà creata una nuova pagina web sul sito OltreconfiniTi (www.ti.ch/oltreconfiniti) contenente tutte le informazioni sul "nuovo" Ticino, con approfondimenti, interviste e contributi bilingue (italiano e inglese) di start-up, aziende leader e progetti innovativi.

Si intende così mantenere un legame diretto con i ticinesi che studiano o risiedono fuori Cantone, informandoli sui vantaggi di un eventuale rientro in Ticino, sugli aiuti all'innovazione, sulle attività nell'ambito del trasferimento tecnologico e del sapere e il supporto all'imprenditorialità, sulle possibilità di aprire ed essere sostenuti come start-up e sui vari aspetti amministrativi legati alla gestione di impresa. Essi potranno fungere da "ambasciatori", tramite il passaparola e le reti sociali, per attirare in Ticino altri potenziali promotori e innovatori d'impresa. Tramite la nuova pagina web, essi potranno accedere a informazioni riguardanti le opportunità di lavoro e di business e, qualora lo desiderassero, partecipare attivamente al finanziamento e alla realizzazione di progetti imprenditoriali in Ticino.

L'obiettivo è di incentivare il rientro di talenti da fuori Cantone (*brain gain*), promuovendo l'immagine, in Svizzera e all'estero, di un nuovo Ticino rivolto al futuro e con un tessuto fertile per la nascita e lo sviluppo di attività innovative.

Responsabilità sociale delle imprese (RSI)

La responsabilità sociale delle imprese rappresenta una nuova modalità di lettura delle dinamiche di mercato, poiché pone al centro l'obiettivo di creare un triplice profitto economico, sociale e ambientale, modificando l'approccio da una visione che tiene conto solo degli interessi degli azionisti a una visione che tiene conto delle aspettative di un numero molto più ampio di portatori di interesse. Si tratta sostanzialmente di un significativo cambiamento culturale che richiede nuove competenze e nuove chiavi di lettura.

A livello pratico la RSI si traduce con l'adozione da parte delle imprese di buone pratiche nei seguenti quattro ambiti: mercato (gestione responsabile della catena di approvvigionamento, controlli di qualità, innovazione, sicurezza del prodotto, corretta determinazione dei prezzi, soddisfazione del cliente e del consumatore, pubblicità etica, ecc.), luogo di lavoro (*diversity management*, pari opportunità, *work-life balance*, salute e sicurezza, formazione e sviluppo del personale, soddisfazione del lavoratore, retribuzione

e benefit, creazione/mantenimento dei posti di lavoro, diritti del lavoratore, ecc.), comunità (volontariato di impresa, partnership pubblico-privato, sponsorizzazioni, donazioni in denaro e natura, prestazioni gratuite di servizi, ecc.) e ambiente (gestione efficiente del consumo di acqua, energia, sostanze inquinanti, produzione di rifiuti, trasporti, ecc.).

In generale, i numerosi studi svolti a livello internazionale hanno messo in evidenza come la RSI sia da considerarsi, a tutti gli effetti, un fattore di competitività. Essa permette, infatti, alle imprese di ottenere numerosi benefici quali, ad esempio:

- il miglioramento della reputazione aziendale, del marchio e del prodotto;
- livelli più elevati di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti e aumento delle quote di mercato;
- dipendenti più motivati e produttivi, minore turn over, maggiori possibilità di acquisizione di nuovi talenti e personale qualificato;
- minori costi legati alle assenze per malattie;
- maggiore innovazione, creatività e gestione dei problemi da parte dei dipendenti;
- migliori relazioni con le altre imprese, la comunità locale e le autorità pubbliche;
- maggiore risparmio sui costi, grazie a un utilizzo più efficiente delle risorse;
- riduzione e migliore gestione dei rischi (boicottaggio, reclami, frodi).

La RSI non si pone, tuttavia, solo come fattore di competitività per le imprese, ma anche per tutti gli *stakeholder* coinvolti e per il territorio. Si evidenzia, a tale proposito, come da una valorizzazione delle pratiche di RSI, lo stesso Canton Ticino potrebbe trarre vantaggio in termini di immagine e attrattività. In un mondo globalizzato anche le regioni sono infatti in competizione tra loro nel tentativo di attrarre nuove imprese, turismo e investimenti esteri. Da questo punto di vista, la RSI contribuisce senza dubbio a costruire un'immagine del territorio maggiormente orientata ai principi dello sviluppo sostenibile e, dunque, più attrattiva per nuovi investimenti e per individui particolarmente orientati alla qualità di vita.

L'Ufficio per lo sviluppo economico ha commissionato uno studio al Dipartimento Scienze aziendali e sociali della SUPSI³ con l'obiettivo di identificare alcune proposte operative per sviluppare l'approccio RSI nell'ambito delle politiche di sviluppo economico. Il tema della RSI sarà infatti centrale nella valutazione sull'opportunità di concessione di aiuti diretti alle aziende.

Nell'ambito dello sviluppo economico si desidera infatti promuovere questo cambiamento e favorire una conoscenza più diffusa di questo approccio, una condivisione delle buone pratiche, una maggior visibilità e riconoscibilità delle imprese orientate alla RSI. Gli strumenti di promozione dovranno favorire l'elaborazione da parte delle imprese di documenti di rendicontazione (bilancio sociale, rapporto di sostenibilità, certificazioni, ecc.) che mettano in luce i risultati conseguiti, promuovere la formazione dei responsabili delle imprese su questo tema, favorire tutte le attività che consentano di rendere pubblico l'impegno e il lavoro svolto in questo ambito dalle imprese in Ticino (convegni, workshop, premi, pubblicazioni, ecc.). Questo processo richiede un impegno di lungo periodo e una gradualità nell'applicazione delle buone pratiche, per questo è necessario affrontare il tema partendo dallo sviluppo di una sensibilità condivisa, dalla diffusione di informazioni e dalla formazione di chi riveste ruoli di responsabilità. Un monitoraggio costante di questo tema permetterà di misurare quanto il territorio saprà conseguire in questo ambito e quanto il tema potrà influenzare un rinnovamento d'immagine del Cantone, mantenendo ed attraendo le migliori imprese.

³Progetto di valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese in Ticino, DSAS/SUPSI, attribuzione mandato giugno 2014, conclusione prevista marzo 2015.

Gli esiti finali della ricerca svolta dalla SUPSI con alcuni dei principali protagonisti della realtà economica del territorio permetteranno di definire con maggior dettaglio gli interventi che saranno messi in atto.

Trasmissione aziendale

Molte piccole e medie imprese del Cantone Ticino, che spaziano dalle aziende innovative che operano su mercati internazionali fino a quelle artigianali, dovranno essere trasmesse nei prossimi anni. Di queste, una su tre si trova in una situazione di rischio poiché non ha ancora definito come sarà trasmessa, non intravede alcuna prospettiva interna e non dispone di una struttura "managerializzata" in grado di sostenere il trasferimento del know-how dal predecessore al successore.

È evidente che gli impatti negativi derivanti dal fallimento di numerosi processi successori sono molteplici e possono avere un ampio effetto soprattutto nelle zone più periferiche del Cantone Ticino: se la scomparsa di una singola impresa può essere considerata parte del naturale processo di selezione del mercato, la somma di numerosi eventi di questo tipo deve essere considerata nella più ampia prospettiva macro-economica.

Tali considerazioni giustificano l'adozione di un approccio sistemico e strutturato, specificamente orientato alle PMI ticinesi e alle loro caratteristiche, che consenta di rilevare proattivamente e tempestivamente le problematiche insite nello specifico processo di trasmissione d'impresa, e sensibilizzare sia l'imprenditore uscente che il suo subentrante in modo da superare le numerose difficoltà di questa fase complessa e delicata del ciclo di vita dell'azienda. Accompagnare il passaggio di testimone all'interno delle PMI significa, infatti, contribuire a mantenere vitale l'economia del nostro Paese.

Grazie alla politica economica regionale è stato possibile sostenere l'elaborazione di un modello per la trasmissione di impresa⁴, che sarà pronto entro l'autunno 2015.

Per i casi di aziende che rispettano gli scopi della nuova Legge e che adempiono ai suoi requisiti, è prevista la possibilità di beneficiare di un accompagnamento iniziale da parte di istituti accademici o altri partner riconosciuti e di poter far capo alla cooperativa di fideiussione CFSud. Un altro ambito importante sarà anche quello della sensibilizzazione.

Per quanto concerne la trasmissione aziendale nelle imprese artigianali si rimanda inoltre alla recente approvazione da parte del Gran Consiglio del messaggio n. 6867 del 26 agosto 2014 in merito all'iniziativa parlamentare del 17 giugno 2013 presentata nella forma elaborata da Saverio Lurati e cofirmatari per il gruppo PS "Modifica dell'art. 6 L-rilocc volta a migliorare il sostegno in caso di ricambio generazionale nelle imprese artigianali e nelle PMI".

3. Aiuti diretti a iniziative imprenditoriali

La strategia di sviluppo economico prevede, accanto a una sempre maggiore attenzione alle misure in ambito precompetitivo, la concessione di sussidi mirati a iniziative imprenditoriali che sono in linea con gli orientamenti generali.

⁴Processo di trasmissione d'impresa – Test di un modello per le PMI ticinesi, inno3/SUPSI, attribuzione mandato dicembre 2012, conclusione prevista ottobre 2015.

I lavori di revisione dell'attuale L-Inn hanno portato a proporre, con il presente messaggio, l'adozione di una nuova Legge per l'innovazione quale tassello di una più ampia e rinnovata politica dell'innovazione e che si inserisce in un chiaro disegno di sviluppo economico, volto a sostenere direttamente solo quelle aziende che rispettano il livello salariale minimo fissato dal Consiglio di Stato e solo quelle iniziative in grado di generare ricadute positive sul territorio con speciale attenzione alla creazione di posti di lavoro qualificati e adeguatamente retribuiti, interessanti dunque per il personale residente.

Il capitolo VI fornirà una panoramica degli aiuti concessi durante il periodo 2012-2014, in modo da potere avere un quadro di riferimento per quanto concerne la dotazione finanziaria della nLInn.

4. Marketing e comunicazione

Il terzo asse della strategia di sviluppo economico - richiamate le considerazioni in merito al fenomeno dell'insediamento spontaneo di numerose attività provenienti da oltre confine elencate nell'introduzione del presente capitolo - è rappresentato dall'attrazione di aziende internazionali con l'obiettivo di rafforzare il tessuto economico cantonale. Va qui sottolineato come la contenuta attività di marketing territoriale effettuata dal Cantone, prioritariamente in collaborazione con l'agenzia Switzerland Global Enterprise, è estremamente mirata.

Il riorientamento delle attività di marketing territoriale, iniziato con il programma Copernico, è cominciato già da qualche anno. Un primo passo verso una promozione più efficace ed efficiente è stato fatto nel 2008, con la firma di un contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise (l'organizzazione specializzata nell'accesso ai mercati esteri, già OSEC) per le attività di marketing territoriale a livello internazionale. In quest'ambito il Ticino partecipa regolarmente, in particolare, a eventi in Germania, India, Russia e Stati Uniti, mentre per quel che riguarda gli altri Paesi è Switzerland Global Enterprise (S-GE) stessa a rappresentare gli interessi del Ticino.

Sempre nel 2008 il Ticino ha anche deciso di aderire a un gruppo di lavoro che riunisce le promozioni economiche dei Cantoni Lucerna, Zugo, Uri, Svitto, Nidvaldo, con l'obiettivo di confrontarsi e collaborare nelle attività di promozione e di profilarsi uniti verso la S-GE.

In seguito ai profondi cambiamenti intervenuti nel settore finanziario, il Cantone ha deciso, inoltre, di farsi promotore di un'iniziativa di marketing territoriale appositamente pensata per attrarre attività nel settore finanziario e favorire la creazione di nuove opportunità per gli addetti del settore residenti in Ticino. In stretta collaborazione con l'Associazione Bancaria Ticinese (ABT) e con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali del settore è stata costituita, nel febbraio del 2011, l'Associazione per la promozione della piazza finanziaria (Ticino for Finance). All'associazione il Cantone ha delegato il compito di svolgere le attività di marketing territoriale per il settore finanziario.

Nel 2012 è stato, infine, siglato un accordo tra il Consiglio di Stato e la Camera di Commercio del Cantone Ticino per cooperare e coordinarsi sulle missioni all'estero e l'accoglienza di delegazioni estere. Lo scopo principale dell'accordo è quello di creare una rete di contatti che permetta ai vari attori di svolgere al meglio il proprio compito, sfruttando in maniera ottimale le conoscenze presenti sul terreno, sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Nel solco di quanto già attuato, e con l'obiettivo di essere ulteriormente incisivi, nel corso del 2013 sono stati intrapresi approfondimenti volti a creare un'organizzazione dedicata alle attività di marketing territoriale e dotata di sufficienti risorse. La proposta di costituzione di un'agenzia dedicata era parte integrante della consultazione.

Oltre alle attività di marketing territoriale, il DFE è attivo anche sul fronte dell'informazione tramite proprie iniziative o la partecipazione a eventi organizzati da terzi volti a sensibilizzare e informare le aziende su tematiche che le concernono direttamente. È infatti importante, come ad esempio nei casi di successione aziendale, pianificare per tempo il processo.

L'aspetto informativo e di sensibilizzazione è ancora più importante se si considerano le numerose iniziative attuate o in corso a sostegno della competitività delle nostre PMI.

5. Conclusioni

Queste iniziative – con altre che verranno elaborate nel prossimo programma d'attuazione di politica economica regionale per il periodo 2016-2019 – avviate nell'ambito delle condizioni quadro e della messa in rete degli attori, nel contesto del sistema regionale dell'innovazione, pongono le basi per lo sviluppo di progetti innovativi e per l'attrazione di attività ad alto valore aggiunto.

I progetti innovativi che si trovano in una fase iniziale potranno svilupparsi al meglio grazie alle misure previste dalla nLInn, vale a dire l'accesso facilitato alle competenze presenti sul territorio (sia per quanto concerne l'ambito imprenditoriale che per quanto riguarda le competenze scientifiche) e ai finanziamenti previsti dai vari programmi di ricerca nazionali e internazionali. I progetti sviluppati in questo contesto potranno beneficiare di un accesso agevolato al credito bancario, anche grazie alla rafforzata collaborazione con la società di fideiussione CFSud, e saranno in grado di attivare l'interesse da parte di investitori privati.

V. Utilizzo del credito quadro Linn nel quadriennio 2012-2015

Prima di entrare nel merito della proposta della nuova Linn e dell'esito della consultazione, è utile soffermarsi sull'utilizzo dell'attuale credito quadro negli anni 2012, 2013 e 2014 esaminando singolarmente l'utilizzo delle tipologie di aiuto previste dalla Legge: per investimenti, per la partecipazione a fiere, per progetti d'internazionalizzazione, per progetti di ricerca.

Va inoltre ricordato che il periodo in esame coincide con l'adozione, approvata da parte del Gran Consiglio, della nuova prassi di valutazione (sistema bonus-malus), presentata con il messaggio n. 6569 del 23 novembre 2011 (pagg. 30 e segg.), avallata dal Gran Consiglio, e introdotta quale concreta risposta all'iniziativa Guidicelli del 4 aprile 2011, "Priorità all'occupazione". Nel corso del 2012, 2013 e 2014 i criteri di valutazione sono stati ulteriormente inaspriti. Ad oggi, solo progetti che prevedono la creazione di almeno il 50% di posti di lavoro con retribuzione superiore a fr. 4'000 lordi mensili vengono esaminati ai sensi della Linn.

1. Contributi per investimenti

Nel periodo considerato sono state sostenute 21 aziende, di cui solo due di nuova costituzione; anche i progetti sostenuti sono stati 21. Gli investimenti totali previsti sono risultati di fr. 143'431'783, di cui circa il 29% computabili ai sensi della Legge. Risulta evidente una sensibile riduzione della percentuale degli investimenti ritenuti computabili che, nel precedente credito quadro, rappresentavano il 64% degli investimenti complessivi. Il forte calo della percentuale degli investimenti computabili è ascrivibile a uno specifico progetto aziendale per il quale, a fronte di fr. 24'261'000 di investimenti, ne sono stati considerati computabili fr. 1'667'000, ossia circa il 7%.

Pur considerando che a fine dicembre 2014 sono trascorsi 36 dei 48 mesi dell'intero credito quadro 2012-2015, i contributi a fondo perso stanziati a favore delle aziende, su preavviso della Commissione consultiva per l'innovazione economica, risultano molto inferiori a quelli del precedente credito quadro e hanno raggiunto un ammontare complessivo di fr. 6'443'891. L'aliquota media del contributo finanziario è stata del 15% circa (contributo percentuale calcolato esclusivamente sugli investimenti computabili). A una sola azienda start-up, peraltro nel 2012 e di provenienza ticinese, è stata concessa l'agevolazione fiscale cantonale. A causa della mancata qualità dei posti di lavoro creati e dei livelli salariali bassi sono inoltre state emesse tre decisioni formali di diniego dell'aiuto.

L'esiguo numero di decisioni emesse è imputabile, oltre a motivi di ordine congiunturale e di generale rallentamento economico, sia a un maggior rigore nella valutazione delle innovazioni di prodotto e di processo che a criteri di accesso sempre più restrittivi.

Per completare il quadro, va precisato che sono stati istruiti e preavvisati positivamente dalla Commissione per l'innovazione economica cinque progetti aziendali che comportano investimenti per circa fr. 20'020'000, per i quali non si è ancora proceduto alla formalizzazione della decisione di aiuto in quanto in attesa del preavviso favorevole da parte di altri uffici cantonali (quattro casi) oppure non è ancora cresciuta in giudicato la licenza edilizia (un caso).

Nel periodo in esame sono stati versati contributi per fr. 10'381'411, quasi interamente relativi a stanziamenti del precedente quadriennio, si tratta quindi di un normale slittamento temporale tra aiuti stanziati ed erogati.

2. Contributi per la partecipazione a fiere

La misura, introdotta a partire dall'attuale credito quadro, è stata di gran lunga la più utilizzata. Prevede una disponibilità di fr. 1'000'000 per ogni anno del credito quadro e quindi complessivamente fr. 4'000'000. Malgrado la richiesta molto elevata, tutte le aziende che ne avevano diritto hanno potuto beneficiare di un sostegno finanziario. Fino a dicembre 2014 sono stati stanziati fr. 3'088'234, una cifra leggermente superiore ai fr. 3'000'000 disponibili per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'erogazione è stata di fr. 2'939'198. I contributi sono andati a favore di 115 imprese e complessivamente sono state 318 le partecipazioni a fiere sostenute.

3. Contributi per progetti d'internazionalizzazione

La misura, introdotta a partire dall'attuale credito quadro, intende sostenere e incentivare l'internazionalizzazione delle aziende esportatrici con un contributo che copre il 50% dei costi di consulenza di S-GE (Switzerland Global Enterprise, in precedenza OSEC) per la ricerca di nuovi partner nei Paesi emergenti con un contributo annuo massimo di fr. 5'000 per azienda.

Nel presente credito quadro 12 aziende hanno beneficiato di questa misura, i progetti sostenuti sono stati 14 per un ammontare stanziato di fr. 44'508 e di fr. 31'536 di contributi erogati.

Le cifre indicano un ancor timido utilizzo di questa misura, anche se lo strumento è ritenuto sicuramente interessante per ridurre il rischio derivante dall'apertura di relazioni d'affari in nuovi mercati.

4. Contributi per progetti di ricerca

La misura, introdotta a partire dall'attuale credito quadro, sostiene le aziende che partecipano, sotto la supervisione della Fondazione AGIRE, a progetti della Commissione federale per la promozione dell'innovazione (CTI) o a programmi quadro dell'Unione europea, contando sul supporto scientifico di istituti di ricerca ticinesi (SUPSI, USI, ecc.).

Nel presente credito quadro 18 aziende hanno beneficiato di questa misura, i progetti sostenuti sono stati 26 per un ammontare stanziato di fr. 382'944 e un erogato complessivo di fr. 86'000. La differenza tra lo stanziato e l'erogato dipende da due fattori: i progetti sostenuti hanno una durata media tra 2 e 3 anni e sono quasi tutti ancora in corso e inoltre la gran parte dei contributi viene versata solo alla conclusione del progetto.

5. Panoramica contributi

Il quadro generale degli aiuti L-Inn stanziati ed erogati negli anni 2012-2014 è presentato nella schema riassuntivo seguente.

Tabella 1: riepilogo contributi stanziati ed erogati nel periodo 2012 - 2014

Investimenti preventivati		fr. 191'556'175
- C.INV. (contributi per investimenti)	fr.	143'431'783
- S-GE (progetti d'internazionalizzazione)	fr.	177'751
- CTI (progetti di ricerca)	fr.	27'779'658
- partecipazione a fiere	fr.	20'166'983
Investimenti computabili ai sensi della L-inn		fr. 71'908'734
- C.INV. (contributi per investimenti)	fr.	41'123'681
- S-GE (progetti d'internazionalizzazione)	fr.	95'420
- CTI (progetti di ricerca)	fr.	15'296'866
- partecipazione a fiere	fr.	15'392'767
Contributi stanziati		fr. 9'959'577
- C.INV. (contributi per investimenti)	fr.	6'443'891
- S-GE (progetti d'internazionalizzazione)	fr.	44'508
- CTI (progetti di ricerca)	fr.	382'944
- partecipazione a fiere	fr.	3'088'234
Aiuti erogati		fr. 13'438'145
- C.INV. (contributi per investimenti)	fr.	10'381'411
- S-GE (progetti d'internazionalizzazione)	fr.	31'536
- CTI (progetti di ricerca)	fr.	86'000
- partecipazione a fiere	fr.	2'939'198
Aziende sostenute		166
- C.INV. (contributi per investimenti)		20
- S-GE (progetti d'internazionalizzazione)		12
- CTI (progetti di ricerca)		18
- partecipazione a fiere		115
- agevolazioni fiscali		1
Progetti sostenuti		379
- C.INV. (contributi per investimenti)		20
- S-GE (progetti d'internazionalizzazione)		14
- CTI (progetti di ricerca)		26
- partecipazione a fiere		318
- agevolazioni fiscali		1

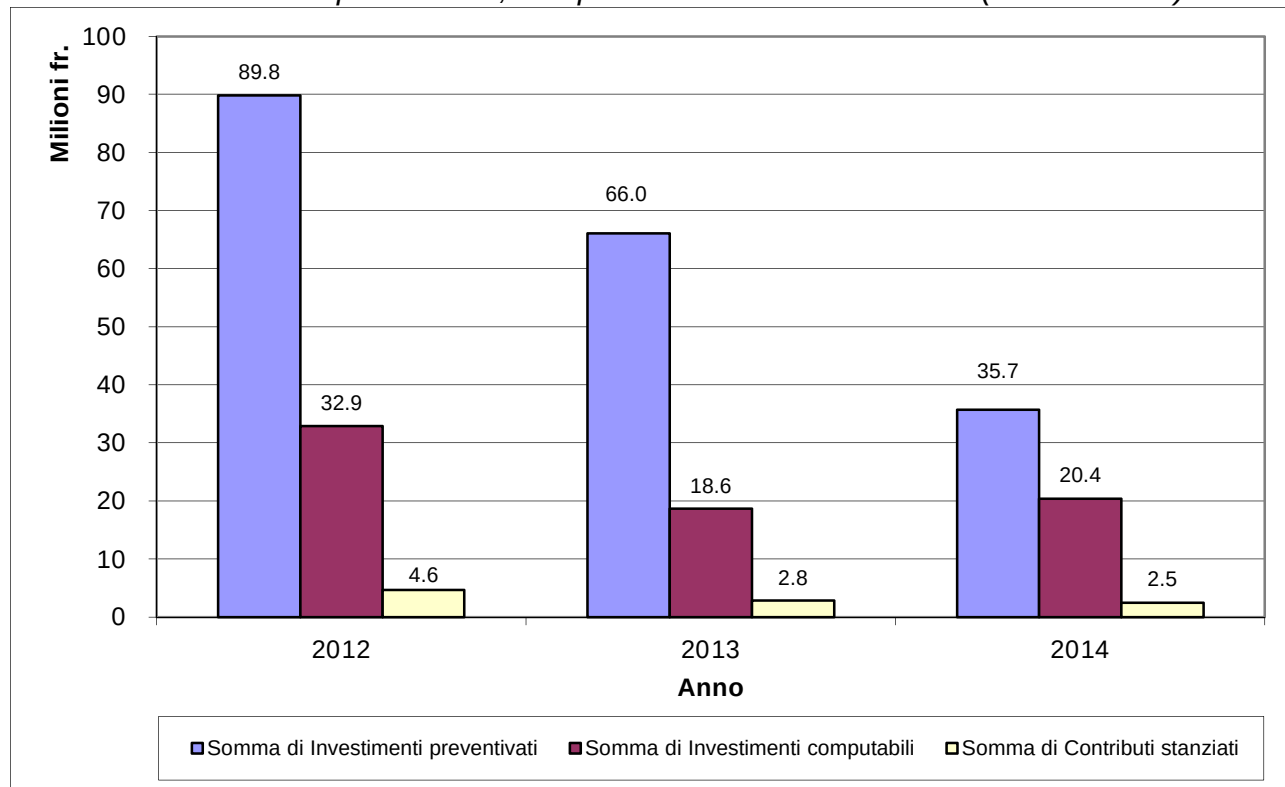
Fonte: UAC - Ufficio dell'amministrazione e del controlling, elaborazione dati SAP al 31.12.2014

I grafici da 1 a 3 presentano maggiori dettagli sulle aziende sostenute e gli aiuti stanziati.

Il grafico 1 mette in relazione tre elementi: tutti gli investimenti preventivati (materiali, immateriali, per progetti d'internazionalizzazione, per progetti di ricerca e per la

partecipazione a fiere), gli investimenti computabili, ossia quelli ritenuti innovativi ai sensi della L-Inn, e gli aiuti finanziari stanziati a fronte di questi ultimi. Per interpretare correttamente questo grafico va ricordato che nell'ammontare degli investimenti preventivati e di quelli computabili sono compresi nel dato riferito al 2012 anche quelli previsti da aziende di nuova costituzione, alle quali è stata accordata solamente un'agevolazione fiscale senza stanziamento di contributi. Nel credito quadro in corso, come già indicato, solo un'azienda ha beneficiato di un'agevolazione fiscale.

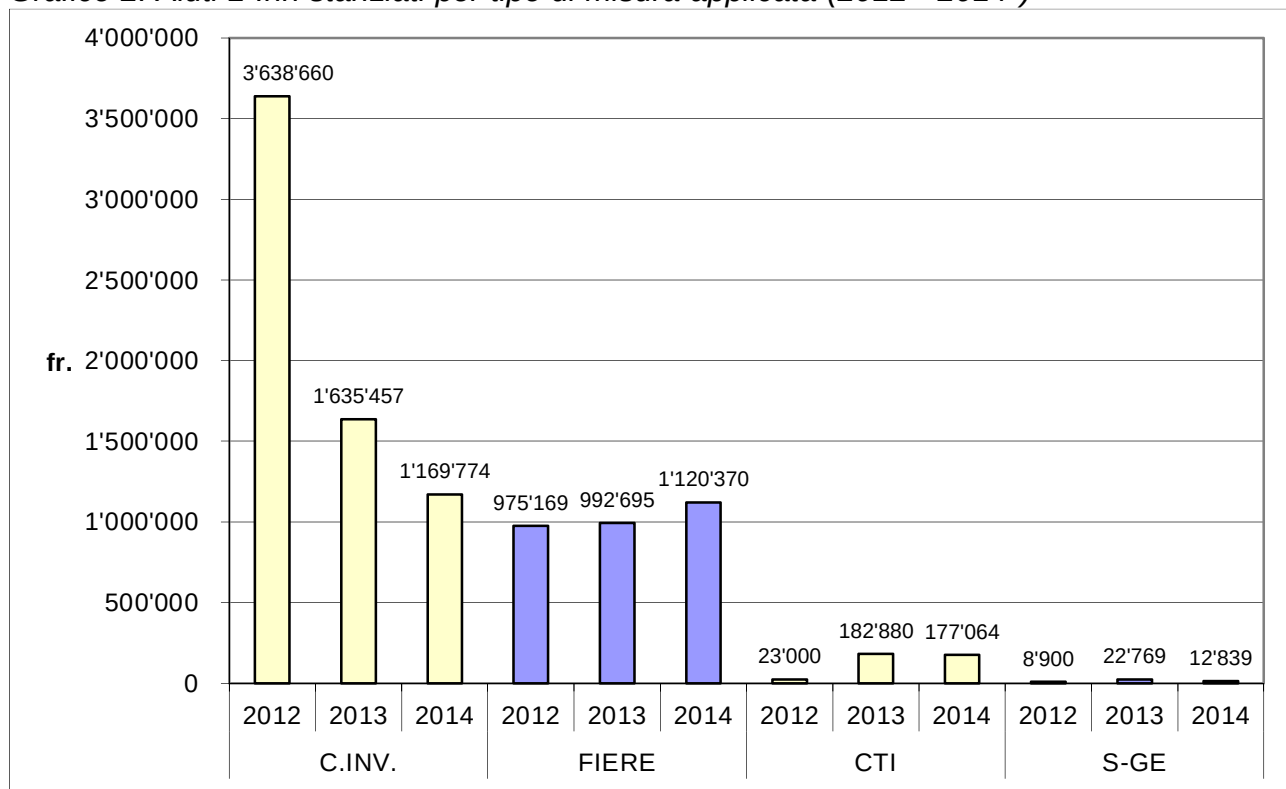
Grafico 1: Investimenti preventivati, computabili e contributi stanziati (2010 - 2014)*



*Fonte: UAC - Ufficio dell'amministrazione e del controlling, elaborazione dati SAP al 31.12.2014

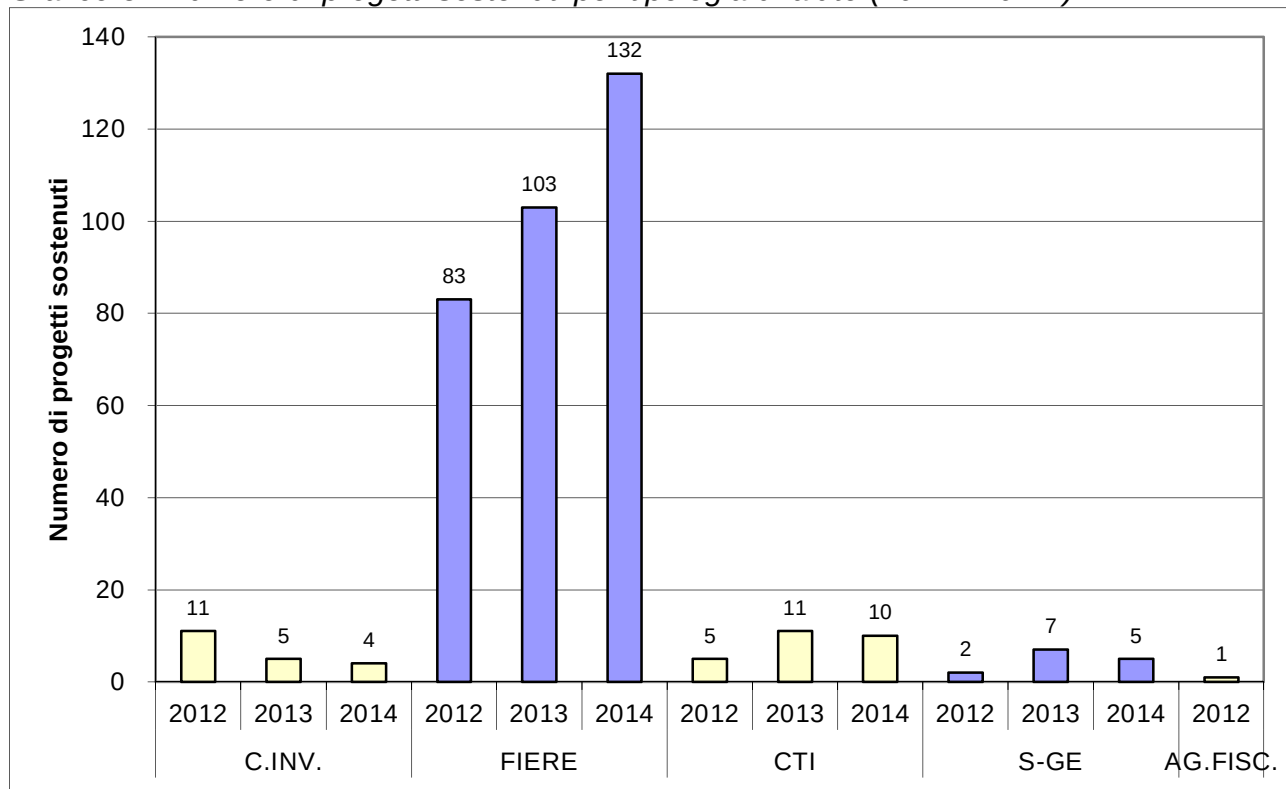
Nei grafici 2 e 3 sono esposte le cifre di dettaglio relative alla tipologia delle misure adottate nei progetti decisi nei primi 36 mesi del quadriennio 2012-2015.

Grafico 2: Aiuti L-Inn stanziati per tipo di misura applicata (2012 - 2014*)



Fonte: UAC - Ufficio dell'amministrazione e del controlling, elaborazione dati SAP al 31.12.2014

Grafico 3: Numero di progetti sostenuti per tipologia di aiuto (2012 - 2014*)



Fonte: UAC - Ufficio dell'amministrazione e del controlling, elaborazione dati SAP al 31.12.2014

6. Previsioni sull'utilizzo del credito quadro 2012 - 2015

Nel corso del 2014 si è accentuato il calo delle richieste ai sensi della L-Inn manifestatosi già negli anni 2012 e 2013.

La situazione finanziaria è sintetizzata nel seguente schema riassuntivo: all'importo stanziato fino a dicembre 2014 va sommato quello ipotizzabile per i 5 progetti, già discussi in Commissione per l'innovazione economica ma non ancora formalizzati, che prevedono un ulteriore stanziamento massimo di circa fr. 1'550'000.

Risulta così che, ad un anno dalla conclusione del CQ 2012–2015, siano ancora disponibili fondi per oltre fr. 24'000'000, ossia il 75% di quanto stanziato dal CQ.

RIASSUNTO Credito Quadro	
Credito quadro (2012-2015)	32'000'000
Stanziato (2012 – dicembre 2014)	6'443'891
Stanziato previsto per casi in sospeso 2013 - 2014	1'550'000
Saldo disponibile al 31.12.2014	24'006'109

Nelle previsioni non si è tenuto conto degli investimenti per progetti di ricerca e per l'internazionalizzazione, che comunque hanno un'influenza trascurabile sul computo complessivo. Per le fiere invece si prevede che saranno esauriti interamente i fr. 4'000'000 stanziati nel quadriennio. Va inoltre considerato che attualmente sono in istruzione tre richieste per progetti che complessivamente comportano investimenti per oltre fr. 20'000'000, per i quali è ipotizzabile uno stanziamento di contributi per un importo massimo di fr. 1'000'000.

In conclusione il mancato utilizzo dell'attuale credito quadro è riconducibile in primo luogo al periodo economico critico che ha rallentato la propensione agli investimenti ma anche ai criteri di valutazione più restrittivi introdotti con il sistema bonus-malus a partire dal 2011 e successivamente ulteriormente inaspriti.

VI. LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA

Gli obiettivi principali della nuova Legge per l'innovazione (nLInn) possono essere così riassunti:

1. Contestualizzazione della Legge per l'innovazione economica all'interno di una rinnovata politica dell'innovazione (sistema regionale dell'innovazione).
2. Coordinamento delle politiche settoriali.
3. Coordinamento tra Stato, associazioni economiche e istituti universitari.
4. Ruolo fondamentale delle misure in ambito precompetitivo e di messa in rete.
5. Incentivi rivolti prevalentemente alla fase di sviluppo di un progetto, in particolare per lo sviluppo di nuovi prodotti.
6. Apertura del campo d'applicazione al terziario avanzato, focalizzando l'attenzione sulla validità di un progetto imprenditoriale.
7. Introduzione di criteri minimi per accedere agli incentivi e aggiornata valutazione del ritorno territoriale.
8. Distinzione tra le differenti tipologie d'aziende e il loro ciclo di vita con l'introduzione di strumenti flessibili e adeguati alle rispettive necessità.
9. Promozione della cooperativa di fideiussione CFSud per facilitare l'accesso al credito.

L'obiettivo della nLInn è quello di stimolare e sostenere con aiuti mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende, principalmente quelle orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche. Secondo il principio della base d'esportazione, che rappresenta uno dei pilastri della politica economica regionale, la prosperità e il potenziale di sviluppo di un territorio sono determinati dalle attività economiche che generano valore aggiunto grazie all'esportazione di beni o di servizi al di fuori dallo stesso (in altri Cantoni o all'estero).

La contestualizzazione della Legge per l'innovazione economica all'interno di una vera e propria politica dell'innovazione rappresenta una delle principali novità della riforma. L'obiettivo è quello del consolidamento del sistema regionale dell'innovazione, grazie a una sempre maggiore interazione tra le imprese, il sistema della formazione, il mondo della finanza e le istituzioni. A questo scopo è necessario, oltre al coordinamento delle politiche settoriali, pure un allineamento tra Stato, associazioni economiche e istituti universitari.

Come confermato anche dalla nuova programmazione federale della politica economica regionale, le misure in ambito precompetitivo e di messa in rete hanno assunto, anche grazie al nuovo paradigma della politica economica regionale, un ruolo fondamentale per rafforzare la capacità concorrenziale delle PMI. Queste ultime costituiscono, infatti, l'asse portante dell'economia ticinese e la nLInn intende promuovere le aziende più dinamiche e che operano sui mercati internazionali. Le misure in quest'ambito, grazie alla nuova programmazione di politica economica regionale per il periodo 2016-2019 e al previsto riorientamento della Fondazione AGIRE, saranno ulteriormente rafforzate e contribuiranno a creare un sistema favorevole allo sviluppo di iniziative innovative, che potranno essere incentivate con i contributi mirati previsti dalla nLInn.

La nLInn intende sostenere le iniziative imprenditoriali innovative che hanno delle ricadute positive significative per il Cantone. Come qualsiasi Legge sullo sviluppo economico, anche la nLInn dovrà contribuire alla creazione, o perlomeno al mantenimento,

dell'occupazione, ponendo l'accento sulla qualità e sul livello di remunerazione dei posti di lavoro creati.

Malgrado la nLInn non sia una Legge pensata per regolare il mercato del lavoro bensì per stimolare l'innovazione, un criterio d'accesso legato ai livelli salariali s'impone: non può infatti essere ritenuto virtuoso un modello di sviluppo sostenuto attivamente dal Cantone basato esclusivamente sul differenziale salariale con la vicina Italia. Manodopera qualificata, produttiva e ben retribuita è necessaria per mantenere competitive le aziende e per perseguire l'obiettivo di una crescita qualitativa e non solo quantitativa. Per questa ragione la nLInn formalizza in uno specifico articolo di Legge la condizione del rispetto, tra altri possibili criteri, di una soglia salariale predefinita dal Consiglio di Stato quale *conditio sine qua non* per potere procedere con l'esame della richiesta.

Per via della sua nuova natura incentivante, anziché elementi quali la dimensione aziendale o il settore di appartenenza, i criteri di ammissibilità, una volta superati i criteri d'accesso, prevedono una valutazione concernente sia la validità del progetto – che dovrà essere sostenibile e innovativo – sia il valore che lo stesso genera per l'azienda e per il territorio.

Per questo motivo risulta utile introdurre il concetto di Return on Investment (ROI) territoriale – che rappresenta un'evoluzione dell'attuale sistema bonus-malus, in modo da considerare l'impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale – con un'attenzione particolare rivolta ai principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

Nell'applicazione della nLInn è fondamentale distinguere le diverse tipologie d'aziende e i rispettivi cicli di vita. Le misure adottate devono, infatti, essere calibrate rispetto alle reali necessità espresse dalle varie forme dell'imprenditorialità. Le misure della nLInn sono rivolte a start-up, ad aziende esistenti, ad aziende confrontate con processi di trasmissione aziendale e ad aziende provenienti dall'estero. Vale la pena ricordare che, nel periodo 2012-2014, il 95% degli aiuti concessi è andato a sostegno di aziende esistenti (il 70% se si considerano tutte le aziende sostenute ai sensi della LInn a partire dalla sua introduzione) e che anche in futuro queste saranno le principali beneficiarie della nLInn.

Non rientrano invece nel campo di applicazione progetti di autoimprenditorialità (professionisti che si mettono in proprio), che possono fare capo ad altre misure, in particolare quelle previste dalla Legge sull'assicurazione disoccupazione, dalla Legge sul rilancio dell'occupazione L-rilocc e dal servizio interdipartimentale *fondounimpresa.ch*. Diversamente da un classico progetto di autoimprenditorialità, una start-up nasce, infatti, con ambizioni da subito ben diverse, con un chiaro obiettivo di crescita, supportato da un articolato business plan sviluppato in un processo che generalmente dura parecchi mesi. Si tratta di attività spesso caratterizzate da tecnologia all'avanguardia e che quasi sempre vantano un sostanziale carattere innovativo e sono sviluppate in team multi-disciplinari: questa tipologia d'aziende potrà dunque fare capo alla nLInn.

Con la nLInn sarà possibile adattare il sostegno, in alcuni casi spingendo di più sulla formazione, in altri sull'accompagnamento, in altri ancora favorendo l'accesso al credito o sostenendo il processo d'innovazione o quello d'internazionalizzazione oppure ancora organizzando eventi informativi. Le misure dirette previste dalla nLInn al capitolo secondo avranno pertanto criteri di valutazione differenziati così come un iter procedurale distinto. L'insieme delle misure sarà pertanto diversificato e modulabile a seconda dei bisogni individuali. Questo presuppone un coordinamento degli strumenti previsti dalle varie Leggi settoriali come pure un'ottima collaborazione tra gli attori che formano il sistema regionale dell'innovazione.

VII. ESITO CONSULTAZIONE

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), dopo una serie di approfondimenti scientifici e un ampio lavoro di condivisione, ha dato avvio nel settembre del 2014 alla procedura di consultazione sul progetto di nuova Legge per l'innovazione economica. La documentazione relativa alla consultazione comprendeva il documento "Consultazione nuova Legge per l'innovazione economica (nLInn)" e lo "Studio strategico per la costituzione dell'Agenzia per il marketing territoriale del Cantone Ticino".

Alla consultazione hanno partecipato partiti, associazioni economiche, sindacati, istituti universitari ed Enti regionali per lo sviluppo. In totale sono pervenute quindici prese di posizione, che hanno condiviso all'unanimità, seppure con sfumature e sensibilità diverse, i principi generali della riforma.

Tabella: Riassunto generale della consultazione per la nLInn

Totale destinatari consultazione	23	100%
Totale risposte	15	65%
Partiti in Gran Consiglio	2	29%
Associazioni di categoria	4	80%
Istituti universitari	2	100%
Sindacati	3	60%
Enti regionali per lo sviluppo	4	100%
Condivisione generale	15	100%

Il grado di condivisione riscontrato dalle risposte alle singole domande relative alla revisione della Legge per l'innovazione economica varia da un minimo dell'86% a un massimo del 100%.

Tabella: Riassunto delle risposte alle domande poste in consultazione

Domande	Risposte	Sì (%)	NO (%)
Condividete l'introduzione nella valutazione dei progetti dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese (art. 2)?	14	14 (100%)	0 (0%)
Ritenete opportuna la distinzione tra le differenti tipologie d'imprenditorialità e i diversi cicli di vita delle imprese con l'introduzione di strumenti flessibili e adeguati alle rispettive necessità (art. 4, art. 6, art. 17)?	12	12 (100%)	0 (0%)

Domande	Risposte	Sì (%)	NO (%)
Concordate nell'apertura della nLInn al settore del terziario avanzato (art. 5)?	14	13 (93%)	1 (7%)
Condividete l'introduzione di uno strumento di valutazione che tenga conto delle ricadute economiche e di altre dimensioni della crescita e dello sviluppo, quali l'occupazione, la tecnologia, la formazione, la messa in rete e l'impatto ambientale (art. 1, art. 6)?	15	14 (94%)	3 (6%)
Condividete l'aspetto incentivante della nLInn, inteso a stimolare la nascita e lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi (art. 1, art. 4, artt. 7-11)?	14	14 (100%)	0 (0%)
Condividete l'introduzione di misure specifiche a sostegno degli investimenti di natura prevalentemente immateriale (art. 7)?	14	13 (93%)	1 (7%)
Condividete la volontà di sostenere investimenti materiali solo se finalizzati ad introdurre significative innovazioni (di prodotto, processo o mercato) che permettono un riorientamento aziendale (art. 8)?	14	12 (86%)	2 (14%)
Condividete la volontà di promuovere maggiormente l'utilizzo della cooperativa di fideiussione CFSud per facilitare l'accesso al credito (art. 10)?	12	12 (100%)	0 (0%)

Si è inoltre preso atto che la proposta di costituzione dell'Agenzia per il marketing territoriale del Cantone Ticino è stata condivisa espressamente solo dal 53% dei partecipanti (8 risposte su 15 partecipanti alla consultazione).

Diversi sono stati i commenti, sia di carattere generale che di dettaglio.

In termini generali si constata come la maggior parte delle prese di posizione, pur condividendo la necessità di fare delle scelte selettive in merito alle tipologie di aziende e di progetti da sostenere, tendano, introducendo vari distinguo, a volere ampliare il campo di applicazione della Legge in modo che possa essere accessibile a tutti. Si ritiene invece importante rilevare come una Legge sull'innovazione economica debba essere assolutamente chiara nella sua volontà di sostenere quei progetti più meritevoli, sia in termini d'innovazione e validità dell'iniziativa a livello aziendale che di ricadute sul territorio. Evidentemente questo presuppone una selezione importante dei progetti che vorranno fare capo ai singoli strumenti previsti dal nuovo disposto legislativo. I criteri di selezione della nLInn andranno sicuramente perfezionati e calibrati sulle singole misure, ma si esclude già sin d'ora un allentamento dei criteri e della prassi di applicazione in vigore con l'attuale LInn. La proposta di nLInn garantisce comunque, introducendo delle misure e delle procedure differenziate, la necessaria flessibilità nell'applicazione degli strumenti a sostegno dell'imprenditorialità innovativa.

I principali temi sollevati durante la consultazione, possono essere così riassunti:

- Mappatura sistema regionale dell'innovazione (SRI);
- Programma per la promozione dell'innovazione;
- Beneficiari;
- Tipologia e grado d'innovazione;
- ROI territoriale;
- Marketing territoriale.

Mappatura del sistema regionale dell'innovazione (SRI)

Criticità segnalata in consultazione: necessità di chiarire il concetto di sistema regionale dell'innovazione.

Secondo la definizione della SECO, i sistemi regionali dell'innovazione sono spazi economici funzionali che operano secondo il cosiddetto modello della «tripla elica» (complesso di interazioni tra aziende, scuole universitarie ed enti pubblici essenziale per i processi innovativi), che raggiungono una massa critica sufficiente affinché sia disponibile un'offerta di prestazioni efficace ed efficiente e che presentano una vicinanza con le PMI. La Confederazione stima che la Svizzera abbia il potenziale per cinque o sei SRI (tra i quali uno in Ticino), che vanno coordinati tra di loro.

Per consolidare e rendere più trasparente e comprensibile - in particolare ai beneficiari e cioè le PMI - l'attuale sistema regionale dell'innovazione, l'Ufficio per lo sviluppo economico, tenendo conto dell'auspicato riorientamento delle attività della Fondazione AGIRE, sta affinando la mappatura delle competenze e delle attività svolte dai vari attori a livello cantonale a favore delle PMI. Queste spaziano da attività di informazione, di coaching e accompagnamento, di network, di formazione, di trasferimento tecnologico e del sapere, di supporto per la proprietà intellettuale, di messa a disposizione di spazi fisici fino al finanziamento di progetti imprenditoriali.

La mappatura completa del sistema regionale dell'innovazione a livello cantonale verrà presentata al più tardi entro luglio 2015, data fissata dalla SECO per l'inoltro del programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019 e che vedrà proprio nella descrizione dello SRI uno dei suoi elementi centrali.

Nel corso del 2015 si potrà pertanto assistere al necessario consolidamento del sistema regionale dell'innovazione, che permetterà di sostenere al meglio, sfruttando le competenze presenti sul territorio, le aziende nei loro processi innovativi.

Programma per la promozione dell'innovazione

Criticità segnalata in consultazione: non bisogna indicare i settori prioritari.

La crescente integrazione dell'economia svizzera nel mercato europeo ha generato uno sviluppo importante delle esportazioni e del commercio. Con l'apertura del mercato del lavoro svizzero alla manodopera europea, si è registrata una forte crescita di tutti i settori economici, anche di quelli a più basso valore aggiunto. Questa dinamica è stata particolarmente marcata nelle regioni di confine come il Ticino, dove la disponibilità di

manodopera a basso costo ha consentito alle attività tradizionali, anche a quelle meno performanti, di rimanere competitive. Il risultato è che, dal punto di vista della dinamica occupazionale, il Ticino è tra le regioni svizzere che hanno visto i posti di lavoro crescere più velocemente, così come è aumentata la pressione al ribasso sui salari. Così non è invece dal lato della produttività, che presenta tassi di crescita inferiori alla media svizzera.

L'economia ticinese è fortemente diversificata, ciò che le garantisce una certa stabilità nel lungo periodo (anche durante le crisi). Vero è però che diversamente da altre regioni, e con l'unica esclusione del settore finanziario – peraltro confrontato con l'importante sfida di un necessario riorientamento – in Ticino non esistono veri e propri settori di eccellenza, riconoscibili a tutti per l'apporto in termini di competitività e innovazione. Esistono diverse realtà industriali altamente specializzate e con prodotti di elevata qualità, ma si tratta di attività perlopiù di nicchia, il cui apporto in termini di offerta di impieghi, opportunità di formazione, indotto economico è nel complesso limitata. Il risultato è che, nelle graduatorie interregionali sulla competitività, e in particolar modo dal punto di vista dell'innovazione, il Ticino non eccelle.

Si ritiene pertanto che sia giunto il momento di fare delle scelte. L'applicazione della Legge non è intesa a escludere a priori dei settori, ma intende concentrare l'attenzione su quelli che, dal profilo della competitività, della capacità innovativa, e dell'orientamento al mercato, appaiono meglio equipaggiati per rispondere alle sfide della globalizzazione, dei cambiamenti demografici e sociali e del progresso tecnologico.

E lo fa con l'intento di rafforzare realtà esistenti (per es. moda e farmaceutica) ed emergenti (tecnologie dell'informazione e della comunicazione, biotecnologie, scienze dei materiali, ecc.), in un'ottica di valorizzazione e integrazione delle diverse fasi di sviluppo, produzione e commercializzazione di beni e servizi.

I settori di punta dell'economia cantonale sono stati identificati attraverso un approccio scientifico⁵ e un'analisi accurata delle tendenze di fondo dell'economia globale. Essi sono, in particolare:

- **Scienze della vita:**

È uno dei settori a più alto valore aggiunto e gode di un'elevata quota di esportazioni (l'80% della produzione è esportata). Il settore, che comprende l'industria chimica-farmaceutica, la produzione di apparecchiature medicali e la ricerca in ambito biomedico, vanta inoltre tassi di innovazione molto elevati. Oltre a una realtà industriale importante, il Ticino vanta in questo campo un ambiente di ricerca interessante, grazie all'Istituto di Ricerca in Biomedicina, conosciuto a livello internazionale, e ad altre istituzioni, come l'Ente Ospedaliero Cantonale, il Cardiocentro Ticino e l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana. Presto il Cantone si doterà inoltre di una Facoltà di biomedicina, che, grazie al prospettato Master in medicina umana, contribuirà ad arricchire ulteriormente il panorama della ricerca in questo campo.

- **Meccanica ed elettronica:**

E' il più grosso comparto industriale in Ticino, con interessanti potenziali di innovazione. In Ticino molte aziende hanno sviluppato centri di competenza che spaziano dall'ingegnerizzazione all'industrializzazione dei prodotti e si sono focalizzate su prodotti di nicchia ad alto valore aggiunto (specialmente elettronica e meccanica di precisione).

⁵ Analisi dei settori ticinesi: benchmarking internazionale & Smart Specialization, BAK Basel, attribuzione mandato giugno 2014, conclusione prevista febbraio 2015.

Valorizzazione dei potenziali economici del Canton Ticino: Analyse der Entwicklungspotenziale – Eckpunkte einer Strategie zur Ausschöpfung der Potenziale, BHP, 22 Juni 2011.

- **Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT):**

Il settore ICT è un settore con un potenziale elevato, grazie anche alle applicazioni che si aprono in altri settori. Svolge infatti un importante ruolo per l'organizzazione e l'ottimizzazione dei processi di produzione e di distribuzione. Le tecnologie informatiche possono garantire alle aziende enormi guadagni di produttività. Il Ticino ha visto in particolare uno sviluppo interessante nel settore della gestione della logistica dei dati (Datacenter). Le attività del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico e la presenza della Facoltà di informatica presso l'USI contribuiranno in futuro allo sviluppo di questo settore.

- **Moda**

Il settore della moda rappresenta in Ticino un settore molto importante. Oltre alla produzione - che rimane un settore rilevante, seppur dal potenziale limitato -, vi sono in Ticino importanti realtà legate alla progettazione, al design, al marketing, alla distribuzione e alla gestione dei dati. In particolare sembrano detenere un potenziale elevato le attività di servizio immediatamente a valle o a monte della catena di distribuzione e di consegna delle merci (logistica avanzata). Queste fanno capo alle fasi di pre-produzione (quali sviluppo prodotti, pianificazione dei processi, logistica dei dati, soluzioni integrate per l'e-commerce), produzione, post-produzione (quali i servizi doganali, fiscali e IVA) e post-vendita (tra le quali anche le tecnologie anti-contraffazione).

Nell'ambito della ricerca, vi sono dei potenziali interessanti legati all'innovazione dei materiali (tessuti intelligenti) e dei macchinari, all'ottimizzazione e alla semplificazione dei processi di distribuzione, alla *business intelligence* e alle strategie di comunicazione.

Queste attività, contrariamente alla logistica classica (caratterizzata da un'attività di trasporto, a basso valore aggiunto e che necessita di ampi spazi), concorrono alla creazione di posti di lavoro specializzati e qualificati, considerata l'affinità con il settore ICT. Siccome si tratta di attività prevalentemente di ricerca, di ingegnerizzazione e d'innovazione non si rendono necessarie grandi superfici.

Le modalità di intervento nei diversi settori saranno discusse con le diverse associazioni di categoria e le cerchie interessate (in particolare gli istituti universitari), con l'obiettivo di farne dei veri e propri poli di eccellenza.

Il **settore finanziario** - comprendente anche quello del **trading di materie prime**, che ha conosciuto un incremento significativo nel corso degli ultimi anni - è altrettanto importante per il Canton Ticino. Non sono previsti sostegni diretti ai sensi della nLInn, ma sono per contro ipotizzabili misure di aiuto al riposizionamento, per esempio in ambito formativo, che potranno essere approfondite grazie alla politica economica regionale così come la continuazione di attività di promozione del settore per il tramite di Ticino for Finance.

Beneficiari

Criticità segnalata in consultazione: chiarire cosa si intenda per terziario avanzato e perché non è più stata ripresa l'espressione "artigianato industriale" presente nella Legge precedente.

Seppure il sostegno al settore del terziario avanzato fosse già previsto dall'attuale base legale, la sua applicazione è sempre stata fortemente improntata al sostegno a progetti industriali. La nLInn prevede espressamente di aprire il proprio campo di applicazione anche al terziario avanzato.

Il settore del terziario avanzato (anche chiamato quaternario) è la parte dell'economia basata sulla conoscenza, che include tipicamente servizi quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la ricerca e sviluppo, il design, e altri servizi ad alto valore aggiunto. Secondo alcune definizioni, nel terziario avanzato sono compresi anche i servizi legati all'intrattenimento (produzione di film e di altri contenuti multimediali, cultura, ecc.).

Le aziende investono in questo settore per assicurarsi una crescita di lungo termine, poiché genera margini più elevati e ritorni di investimento più interessanti. Il terziario avanzato consente alle aziende che investono in questo tipo di servizi di contenere i costi, di affrontare nuovi mercati, di produrre nuovi prodotti, nuovi metodi di produzione e nuovi modelli di business.

Il terziario avanzato è basato sulla conoscenza e sulle competenze e richiede una forza lavoro altamente qualificata. La percentuale di lavoratori attivi nel terziario avanzato consente generalmente di stimare il grado di sviluppo economico di un Paese e le sue prospettive future.

Le aziende del terziario avanzato tendono a soddisfare cumulativamente almeno le seguenti caratteristiche:

- operano in settori ad alto valore aggiunto;
- sono dotate principalmente di manodopera specializzata o altamente qualificata;
- svolgono attività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo;
- realizzano una parte preponderante della cifra d'affari in ambito nazionale o internazionale.

Una definizione univoca di artigianato industriale per contro non esiste e anzi rappresenta una contraddizione di termini, visto che l'artigianato presuppone la lavorazione di beni a mano o per mezzo di semplici attrezzi, mentre l'industria la produzione di beni in serie. Pur presupponendo che con il termine di artigianato industriale si intendesse la pre-lavorazione e post-lavorazione di prodotti industriali, anche di piccola scala, queste tecnicamente fanno parte dell'industria e sono dunque comprese tra i beneficiari della nLInn.

Tipologie e grado di innovazione

Criticità segnalata in consultazione: chiarire tipologie e grado d'innovazione.

Uno dei criteri fondamentali della nLInn è la validità del progetto imprenditoriale e in particolare il suo contenuto innovativo, che dovrà essere ad alto potenziale, preferibilmente orientato all'innovazione di prodotto e all'esportazione.

La nLInn prevede di incentivare soprattutto l'introduzione di nuovi prodotti (art.4 cpv.1, art. 8 cpv.1), in quanto questo tipo d'innovazione incide positivamente sull'occupazione, più dell'innovazione di processo, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Per innovazione di prodotto, solitamente, si intendono prodotti tecnicamente nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto al mercato di riferimento.

Considerato però che nell'applicazione della nLInn è fondamentale distinguere le diverse tipologie d'aziende e i rispettivi cicli di vita (art. 4), le misure e la valutazione del grado e della tipologia dell'innovazione potranno essere calibrate rispetto alle reali necessità.

La nLInn introduce pertanto una particolare attenzione alla valutazione del grado di innovazione per quanto concerne la concessione di aiuti a investimenti materiali, mentre si concentrerà molto di più sulla valutazione del potenziale derivante da un investimento di natura immateriale. Per quanto concerne il sostegno all'internazionalizzazione, verrà premiata principalmente la volontà di volersi espandere su nuovi mercati o acquisire nuovi clienti a livello internazionale.

A seguito della consultazione, l'art. 8 cpv. 1 lett. b) è stato leggermente ampliato, permettendo di sostenere, oltre all'innovazione di processo radicale (in grado quindi di cambiare un intero quadro di riferimento tecnico o paradigmi produttivi e di consumo), anche l'introduzione di rilevanti innovazioni nel processo produttivo.

E' infine errato pensare che la nLInn possa prevedere un unico criterio di valutazione dell'innovazione adatto alle singole tipologie d'aziende, ai vari cicli di vita e alle singole misure. Si tratta invece di uno strumento flessibile, con criteri di valutazione diversi, volti a premiare l'innovazione nelle sue molteplici forme. In quanto strumento flessibile andrà ovviamente ponderato nel corso del tempo per meglio rispondere all'obiettivo dichiarato dell'aumento di competitività e della capacità d'innovazione delle aziende.

ROI Territoriale

Criticità segnalata in consultazione: a) I progetti vanno valutati esclusivamente sul grado di innovazione e non su altri criteri. b) Cosa si intende con ROI territoriale?

Per beneficiare delle misure previste dalla nuova Legge e ottenere un sostegno finanziario si ritiene assolutamente necessario valutare, oltre al grado di innovazione, anche il valore che un progetto genera per il territorio.

Il ROI territoriale (Return on Investment) è un concetto che rappresenta un'evoluzione dell'attuale sistema bonus malus e che consentirà una valutazione a più livelli del progetto mettendo in relazioni gli aiuti cantonali con l'innovazione e i benefici sostanziali per il territorio. In particolare la valutazione avverrà tramite:

- la verifica preliminare del rispetto delle condizioni d'accesso;
- la valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
- l'analisi delle ricadute a livello territoriale.

Il primo livello è rappresentato dalla verifica del rispetto delle condizioni d'accesso. In particolare, rispetto al progetto di Legge posto in consultazione, è stato introdotto l'art. 6 cpv. 2 con il quale il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure altri possibili criteri che autorizzano l'entrata in materia sulle richieste ai sensi degli art. 7, 8, 10 e 11 e l'eventuale erogazione di contributi.

Questi criteri d'accesso sono volti a escludere dai sussidi LInn quei progetti presentati da aziende che hanno o prevedono la creazione di posti di lavoro non adeguatamente remunerati e non sufficientemente qualificati, premiando invece quelle aziende che, oltre ad essere innovative, perseguono anche una politica salariale aderente al contesto economico cantonale.

Il criterio di valutazione legato al livello salariale, già presente nella prassi dell'attuale sistema bonus-malus, era stato elaborato per concretizzare gli auspici formulati dalla Commissione della gestione e delle finanze nelle conclusioni del rapporto in merito all'iniziativa parlamentare del 17 settembre 2007 presentata nella forma generica da Gianni Guidicelli per il Gruppo PPD concernente la modifica della Legge per l'innovazione economica (L-Inn) del 25 giugno 1997. La stessa Commissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto sul messaggio n. 6569 del 23 novembre 2011 aveva già avuto modo allora di salutare positivamente l'applicazione di un sistema bonus-malus, quale concreta applicazione degli auspici formulati proprio dall'iniziativa Guidicelli.

Vale la pena ricordare che, ai sensi dell'attuale base legale, già attualmente sono sistematicamente rigettate domande di sostegno inoltrate da iniziative imprenditoriali nelle quali oltre il 50% dei salari dei posti di lavoro creati sono inferiori a fr. 4'000 lordi per 12 mensilità e/o dei quali meno del 25% sono qualificati. Ovviamente queste soglie potranno ulteriormente evolvere, in modo che siano sempre significativamente più elevate rispetto ai salari minimi imposti, ad esempio, dai contratti normali di lavoro. L'obiettivo infatti non è quello di sostenere con sussidi pubblici società che creano prevalentemente posti di lavoro i cui salari corrispondono o si avvicinano al minimo previsto dai contratti collettivi o normali di lavoro.

Progetti presentati da aziende che rispettano i criteri d'accesso, verranno poi valutati a livello aziendale, in particolare per quanto concerne il grado d'innovazione e la sostenibilità economica.

Infine, per essere meritevole di un aiuto e sostegno ai sensi della nLInn, i progetti andranno valutati a livello macroeconomico, prendendo in considerazione elementi più territoriali, quali la tipologia d'occupazione, la tecnologia, la formazione, la messa in rete e infine l'impatto ambientale, nel rispetto dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale dell'impresa.

Marketing

Criticità segnalata in consultazione: a) Necessità di consolidare il sistema regionale dell'innovazione. b) Opportunità di costituire una nuova agenzia. c) Governance proposta. d) Messa in discussione della necessità di promuovere attivamente il territorio.

Il Consiglio di Stato ha preso atto che la proposta di costituzione dell'Agenzia per il marketing territoriale del Cantone Ticino è stata condivisa espressamente dal 53% dei partecipanti. Malgrado l'esigenza di dotarsi di questo strumento sia stata manifestata da più parti, l'Agenzia non ha raccolto un sufficiente consenso.

Come precedentemente indicato, l'elaborazione del nuovo programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2016-2019, attualmente in corso, sarà l'occasione per consolidare il sistema regionale dell'innovazione, tramite l'armonizzazione orizzontale e verticale di tutti gli attori e delle offerte nell'ambito della promozione dell'innovazione. Per questa ragione il Consiglio di Stato – anche alla luce dell'esito della candidatura a sede di rete del parco nazionale dell'innovazione, che avrà un importante ruolo sull'attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo di punta – si riserva di valutare in un secondo momento, una volta assestato il sistema, l'opportunità di riproporre misure specifiche di marketing territoriale.

VIII. IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE

Capitolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 – Scopo

L'obiettivo della nuova Legge LInn è quello di stimolare e sostenere con aiuti mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende orientate prevalentemente all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche. I criteri di accesso, in particolare quelli legati al rispetto di livelli salariali minimi, così come quelli di valutazione sia per quanto concerne l'aspetto aziendale che le ricadute sul territorio, sono ancorati nell'articolo 6.

La contestualizzazione della Legge per l'innovazione economica all'interno di una vera e propria politica dell'innovazione rappresenta una delle principali novità della riforma. L'obiettivo è quello del consolidamento del sistema regionale dell'innovazione, grazie a una sempre maggiore integrazione tra le imprese, il sistema della formazione, il reperimento di finanziamenti e le istituzioni.

In generale la Legge intende favorire un clima favorevole nei confronti dell'innovazione, che rappresenta il volano principale per mantenere competitivo il tessuto economico cantonale. Grazie all'armonizzazione, a livello cantonale ma anche federale, degli attori e delle offerte nell'ambito del trasferimento del sapere e delle tecnologie, del sostegno all'imprenditorialità e della tutela della proprietà intellettuale, sarà possibile stimolare e sostenere al meglio iniziative imprenditoriali innovative.

Art. 2 - Principi

La Legge si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese. Questi principi sono pertanto da tenere in considerazione quali criteri di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 3 – Competenze

Per consolidare il sistema regionale dell'innovazione è necessario, oltre al coordinamento delle politiche settoriali, pure un allineamento tra Stato, associazioni economiche e istituti universitari.

Art. 4 – Campo d'applicazione

Nell'applicazione della nLInn è fondamentale distinguere le diverse tipologie d'aziende e i rispettivi cicli di vita (art. 4). Le misure adottate devono, infatti, essere calibrate rispetto alle reali necessità espresse dalle varie forme dell'imprenditorialità. Le misure della nLInn sono rivolte a start-up, ad aziende esistenti, ad aziende confrontate con processi di trasmissione aziendale e ad aziende provenienti dall'estero.

Non rientrano nel campo di applicazione progetti di autoimprenditorialità, che possono fare capo ad altre misure, in particolare quelle previste dalla Legge sull'assicurazione disoccupazione, dalla Legge sul rilancio dell'occupazione L-rilocc e dal servizio interdepartimentale fondounimpresa.ch.

Con la nLInn sarà possibile adattare il sostegno, in alcuni casi spingendo di più sulla formazione, in altri sull'accompagnamento, in altri favorendo l'accesso al credito o sostenendo il processo d'innovazione oppure ancora organizzando eventi informativi.

Le misure dirette previste dalla nLInn al capitolo secondo avranno pertanto criteri di valutazione differenziati così come un iter procedurale distinto. L'insieme delle misure sarà pertanto diversificato e modulabile a seconda dei bisogni individuali. Questo presuppone un coordinamento degli strumenti previsti dalle varie Leggi settoriali come pure un'ottima collaborazione tra gli attori che formano il sistema regionale dell'innovazione.

Art. 5 – Aziende beneficiarie

La Legge è rivolta alle aziende private industriali e a quelle del terziario avanzato. Con l'apertura al terziario avanzato si vogliono incentivare quelle realtà che operano in settori ad alto valore aggiunto, che sono dotate principalmente di manodopera specializzata o altamente qualificata e che svolgono attività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo.

Nuova è pure la volontà di stimolare la collaborazione tra aziende: anche consorzi di aziende potranno infatti beneficiare degli aiuti a condizione che il capofila abbia la sede nel Cantone. Le cooperazioni a livello aziendale aumentano infatti le probabilità di successo delle innovazioni e possono anche rappresentare un passo avanti verso la formazione di poli di competenze, con effetti positivi su concorrenzialità, mercato del lavoro e immagine.

Art. 6 – Criteri di ammissibilità

Considerata sua nuova natura incentivante, anziché elementi quali la dimensione aziendale o il settore di appartenenza, i criteri di ammissibilità prevedono sia una valutazione sulla validità del progetto – che dovrà essere sostenibile e innovativo – sia del valore che lo stesso genera per l'azienda e per il territorio.

La valutazione del progetto a livello aziendale permetterà di verificare sia la potenzialità di crescita, l'impatto fiscale, il grado d'innovazione e l'orientamento all'esportazione, mentre la valutazione a livello macro permetterà, grazie all'evoluzione dei criteri attualmente in uso, di valutare i benefici generati sul territorio, valutando elementi quali qualità e remunerazione dell'occupazione, tecnologie introdotte, formazione, messa in rete e impatto ambientale.

Per accedere agli aiuti previsti dalla nLInn andranno in ogni caso rispettati dei parametri d'entrata minimi. Questi parametri saranno fissati dal Consiglio di Stato tramite decreto esecutivo.

Capitolo secondo: Misure dirette

Art. 7 – Investimenti di natura immateriale

La nLInn, coerentemente con la principale indicazione emersa nel rapporto del 2011 di valutazione ex post della Legge sull'innovazione economica, intende passare da una logica "premiante" a una "incentivante", al fine di promuovere una cultura imprenditoriale e innovativa su tutto il territorio. Per raggiungere quest'obiettivo le principali novità sono rappresentate dall'introduzione di nuove misure volte a sostenere specificatamente lo sviluppo di un progetto innovativo. Questo rappresenta un cambiamento radicale rispetto al passato, nel quale erano premiati investimenti che l'azienda aveva sostanzialmente già deciso di compiere.

Per sostenere lo sviluppo di progetti, di natura prevalentemente immateriale, è proposta l'introduzione di un nuovo strumento – sempre più diffuso in Svizzera e all'estero – rappresentato dal contributo per l'innovazione. Si tratta di finanziamenti erogati alle imprese per acquistare servizi legati all'innovazione (come consulenze specialistiche, per esempio in ambito della proprietà intellettuale, certificazioni, documentazione tecnica o studi di mercato), con l'intento, solitamente, di facilitare l'accesso a conoscenze esterne. Con questa misura è inoltre possibile beneficiare di un accompagnamento esterno durante le varie fasi del processo innovativo.

Nell'ambito di questa nuova misura verranno inoltre riconosciuti in maniera accresciuta i costi di ricerca e sviluppo/prototipazione e validazione che un'azienda si assume per lo sviluppo di nuovi prodotti o il miglioramento di quelli esistenti. In quest'ambito viene pure confermato il contributo per la partecipazione a progetti di ricerca applicata con la CTI o con altri programmi europei o internazionali.

Il contributo per l'innovazione sarà stanziato solo ed esclusivamente se giustificato in un contesto di progetto, che verrà presentato al momento della richiesta. L'azienda beneficerà inoltre di un unico “pacchetto completo” – composto da contributi per acquistare servizi di consulenza, sostegni finanziari per attività di ricerca e sviluppo interni e supporto per costi di formazione e riqualifica del personale – che le permetterà di sviluppare al meglio il proprio progetto.

Un ruolo fondamentale sarà assunto dalla Fondazione AGIRE, che avrà il compito di valutare il progetto di sviluppo sottoposto dalle aziende e, se necessario, accompagnare le stesse nella sua formalizzazione prima della decisione di approvazione. Nella fase di redazione della proposta (business case) la Fondazione AGIRE potrà svolgere un ruolo sia di coaching, supportando l'azienda su tematiche particolari quali la protezione della proprietà intellettuale sia di coordinamento a livello del sistema regionale dell'innovazione in merito alle attività di trasferimento del sapere e delle tecnologie e di sostegno all'imprenditorialità attivando i partner più adeguati (technology consultants presenti presso i vari istituti, centro promozione start-up, mentore dell'innovazione CTI, coach CTI...). Obiettivo dell'accompagnamento è pure quello di facilitare l'accesso a fondi per la ricerca e l'individuazione di possibili partner aziendali o di consulenza.

I progetti innovativi che si trovano in una fase iniziale potranno svilupparsi al meglio grazie a un accesso facilitato alle competenze presenti sul territorio (sia per quanto concerne l'ambito imprenditoriale che per quanto riguarda le competenze scientifiche) e ai finanziamenti previsti dai vari programmi di ricerca nazionali e internazionali. I progetti sviluppati in questo contesto potranno ottenere maggiori garanzie di accesso al credito bancario, anche grazie alla rafforzata collaborazione con la società di fideiussione CFSud, e saranno in grado di attivare l'interesse da parte di investitori privati.

Gli strumenti di questo articolo sono pensati anche per accompagnare al meglio quelle aziende che, nel rispetto degli scopi della nuova Legge, sono confrontate con un processo di trasmissione aziendale. In particolare è prevista la possibilità di beneficiare di un accompagnamento iniziale da parte di istituti accademici o altri partner riconosciuti.

Art. 8 – Investimenti di natura materiale

Già oggi in Ticino – come confermato dall'utilizzo del credito quadro LInn 2012-2015 – si sta assistendo, con l'introduzione di criteri di valutazione più selettivi, a una riduzione dei contributi pubblici a singole iniziative imprenditoriali e un conseguente aumento dei finanziamenti pubblici a supporto delle iniziative volte a favorire le condizioni quadro e precompetitive, delle quali possono beneficiare tutte le aziende. I sussidi a fondo perso per

investimenti materiali devono pertanto essere concessi in maniera molto mirata, per evitare sia possibili distorsioni di mercato sia l'effetto esclusivamente premiante riscontrato dall'applicazione dell'attuale Legge. Non avrebbe senso, infatti, sostenere investimenti ordinari che le aziende avrebbero comunque effettuato, anche senza incentivi pubblici.

Come precedentemente indicato, la nLInn mette l'accento sull'innovazione di prodotto. Questa riguarda la realizzazione di prodotti tecnicamente nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto al mercato di riferimento. Con la misura prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. a) la nLInn intende sostenere proprio le aziende che realizzano investimenti necessari per l'introduzione sul mercato di prodotti nuovi.

Le grandi sfide della competitività dettano tempi e modi di produzione sempre più rapidi e personalizzati. Nuovi modi di produrre, organizzare e vendere si impongono. Si parla sempre più spesso di personalizzazione del prodotto e del servizio e di ottimizzazione dei processi produttivi (*"lean manufacturing"*). Parimenti, le aziende necessitano sempre più di gestire in modo intelligente i flussi di energia (*"smart grid"*), di automatizzare e controllare a distanza i processi produttivi e industriali, oltre che di stoccare, custodire, gestire e condividere le informazioni (per es. le cosiddette tecnologie *"cloud"*). L'art. 8 cpv. 1 lett. b) permette di sostenere, oltre all'innovazione di processo radicale (in grado quindi di cambiare un intero quadro di riferimento tecnico o paradigmi produttivi e di consumo), anche l'introduzione di rilevanti innovazioni nel processo produttivo.

Negli ultimi anni si sono sviluppati a livello globale settori e meta-settori (cioè sistemi produttivi che si sviluppano all'incrocio di discipline diverse) particolarmente innovativi, ad alto valore aggiunto e fortemente orientati all'esportazione: è il caso delle scienze della vita, del settore delle energie rinnovabili, delle scienze computazionali, delle attività audiovisive, della moda, come pure della mobilità sostenibile. Parallelamente, emergono nuovi mercati geografici e si schiudono nuove nicchie di mercato. Con la misura prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. c) si intendono sostenere le aziende che intendono cogliere e sfruttare queste nuove opportunità.

Nello spirito della nuova Legge, che predilige la natura incentivante, contributi a fondo perso per investimenti di natura prevalentemente materiale non potranno essere concessi se volti esclusivamente ad aumentare la capacità produttiva o se rappresentano una naturale sostituzione o evoluzione di macchinari di produzione e attrezzature di laboratorio già presenti in azienda.

Molti progetti di aziende, che non rispondono alle condizioni poste da questo articolo, potranno comunque approfittare della nuova Legge, in particolare delle misure previste all'art. 7 nLInn, a condizione che siano presentati già nella fase di sviluppo e non solo al momento di procedere con gli investimenti materiali. Inoltre, proprio per facilitare l'accesso al credito bancario necessario per finanziare gli investimenti materiali, si propone di introdurre, con l'art. 10 nLInn, una nuova misura volta ad ampliare il margine d'azione della cooperativa di fideiussione CFSud.

Nella valutazione della percentuale di sussidio, si potrà inoltre tenere conto dell'eventuale ubicazione dei progetti in regioni periferiche, in quanto la sostenibilità finanziaria può essere influenzata negativamente da una posizione geografica discosta oppure da fattori di localizzazione sfavorevoli.

Art. 9 – Internazionalizzazione

Sono confermati i contributi per la partecipazione alle fiere specialistiche, così come la consulenza per accedere a mercati esteri, già previsti dalla Legge ed entrati in vigore a gennaio 2012.

Art. 10 – Accesso al credito

In data 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto concernente il sistema di fideiussioni per le PMI, valutando in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della rispettiva Legge federale.

Il sistema di fideiussioni per le PMI intende agevolare l'accesso di queste ultime al credito bancario e, quindi, il loro finanziamento. Data la sua posizione sul mercato, questo strumento di promozione delle PMI si inserisce anche nel contesto della politica a favore delle aree rurali e della politica regionale. Quasi tutti i Paesi dell'OCSE dispongono di strumenti di fideiussione analoghi, anche se con caratteristiche diverse. Oltre a ciò, in molti Paesi non membri, esistono strumenti che prevedono la garanzia dei crediti mediante fideiussioni dello Stato. Questi strumenti sono stati impiegati in modo particolarmente intenso a partire dal 2008 per reagire alle difficoltà finanziarie che hanno colpito alcuni Paesi durante la crisi finanziaria ed economica.

In Svizzera il limite delle fideiussioni (500'000 fr.) è di appena la metà rispetto a quello della media dei Paesi di riferimento (1 milione di euro). D'altra parte, l'importo medio di una fideiussione in Svizzera (127'437 fr.) è in certi casi nettamente superiore a quello di altri Paesi.

Da quando è stato riorganizzato, nel 2007, il sistema di fideiussioni per le PMI si è sviluppato positivamente, si è affermato e poggia oggi su solide basi. Questo strumento ha ancora potenziale di mercato e potrebbe essere ulteriormente sviluppato se si riuscisse ad accrescerne la notorietà, in particolar modo in Canton Ticino.

Le diverse modalità di collaborazione tra le cooperative di fideiussione e i Cantoni risultano principalmente dal sistema federalistico di attribuzione delle competenze in materia di sviluppo economico. Sebbene il sistema di fideiussioni per le PMI sia disciplinato a livello federale, in linea di principio i Cantoni sono liberi di adottare regolamentazioni o misure di sostegno complementari nell'ambito delle loro competenze. Nella loro rispettiva zona d'attività, le quattro cooperative di fideiussione riconosciute dallo Stato collaborano con i Cantoni in misura e in maniera diverse.

Sulla scorta dei risultati della valutazione del sistema delle fideiussioni e sfruttando l'autonomia lasciata a singoli Cantoni, il Consiglio di Stato è intenzionato a promuovere maggiormente le attività della cooperativa di fideiussione CFSud, in quanto rappresenta lo strumento principale di accesso al credito, utilizzabile per la costituzione di nuove aziende, per il finanziamento di investimenti di aziende esistenti, per superare problemi di liquidità passeggeri e per sostenere i processi di trasmissione aziendale.

Sempre più attiva in Ticino, la cooperativa di fideiussione CFSud è attualmente coinvolta in 35 progetti, che hanno ottenuto fideiussioni per un importo complessivo di 6.6 milioni di franchi, a fronte di prestiti bancari complessivi pari a 18.2 milioni. Gli investimenti totali effettuati e sostenuti in parte dai crediti bancari, dai mezzi propri e altre forme di prestiti ammontano, in totale, nei 35 casi, a 35.4 milioni di franchi, oltre ai crediti bancari già esistenti di ulteriori 16.4 milioni di franchi. Le imprese sostenute mediante fideiussioni offrono, complessivamente, 470 posti di lavoro e nel contempo occupano 50 apprendisti.

Grazie alla buona collaborazione con le banche locali e i vari enti, i numeri anche in Ticino cominciano a diventare interessanti. Nel corso del 2014 sono stati approvati 13 nuovi casi e attualmente la CFSud ne sta valutando altri 15 per un finanziamento complessivo di 6.8 milioni di franchi.

Con questa misura si intende sostenere anche quei progetti che necessitano di un importo garantito da una fideiussione superiore ai 500'000 franchi, che rappresenta la soglia massima fissata dalla Legge federale. Il rischio supplementare assunto dal Cantone è fissato in 250'000 franchi, estendendo in questo modo l'importo massimo soggetto a fideiussione a complessivi 750'000 franchi. La CFSud rimane l'ente di riferimento per il richiedente, mentre il Cantone valuta la coerenza con la propria strategia in materia di sviluppo economico.

Durante l'approfondimento delle varie possibilità per incrementare la collaborazione con la CFSud, si era valutato pure la possibilità di prendere a carico parte dei costi d'istruzione. Considerato però che essi sono veramente esigui (anticipo spese di CHF 300.-- al momento dell'inoltro della richiesta e costi d'esame complessivi che ammontano di regola a ca. CHF 1'200.--, ma solo in caso di concessione della fideiussione) si ritiene influente una presa a carico parziale di poche centinaia di franchi e si è pertanto rinunciato a proporre questa misura specifica, in particolare anche considerando l'onere amministrativo che risulterebbe sproporzionato.

Il Consiglio di Stato, nell'ambito di una recente Consultazione federale sulla revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, si è detto disposto, qualora dovesse constatare un aumento consistente del numero di aziende interessate allo strumento della fideiussione, a valutare un sostegno per l'apertura di una sede della CFSud nel nostro Cantone.

Art. 11 – Agevolazioni fiscali

La Legge federale sulla politica regionale indica, all'art. 12, che se un Cantone concede agevolazioni fiscali ai sensi dell'articolo 23 cpv. 3 (rispettivamente dell'art. 5 per le imprese di persone) della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta. Tali sgravi sono concessi soltanto se:

- un'impresa industriale, oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive, crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti;
- il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente Legge a livello di economia regionale;
- il Cantone prevede il recupero d'imposta qualora i presupposti per la concessione non siano rispettati.

L'art. 23 cpv. 3 (risp. art. 5) LAID dispone che i Cantoni possano prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono agli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti, e che un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato ad una neo-costituzione.

Le zone a interesse economico cantonale vengono stabilite dal Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni stessi.

Il tema delle agevolazioni fiscali relative alla politica regionale è stato, ed è tuttora, oggetto di critiche, sia nell'ambito delle discussioni con l'Unione europea sulla tassazione delle imprese, sia nell'ambito del Forum for harmful tax practises (FHTP) integrato recentemente nel progetto "base erosion and profit shifting" (BEPS) dell'OCSE.

Il progetto BEPS è un progetto mondiale. È stato lanciato nel febbraio 2013 dall'OCSE ed è attualmente fortemente supportato dai membri del G20. Al progetto partecipano, tuttavia, anche molte altre nazioni, tra le quali Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa. Il progetto si prefigge di cercare di eliminare tutte quelle pratiche di ottimizzazione fiscale, attualmente utilizzate dalle imprese multinazionali, che hanno tuttavia l'effetto di erodere le basi fiscali nei Paesi a elevata fiscalità, spostando profitti in quei Paesi dove il carico fiscale è più leggero. Nel luglio del 2013, l'OCSE ha identificato gli ambiti d'intervento e ha elaborato un piano d'azione per contrastare queste pratiche.

I risultati in merito al piano di azione sono attesi per l'autunno 2015.

Allo stadio attuale non è pertanto possibile prevedere né gli sviluppi futuri di queste misure, né escludere eventuali modifiche delle disposizioni federali in materia di agevolazioni fiscali, vincolanti per il Cantone, segnatamente le disposizioni della Legge federale sulla politica regionale, rispettivamente della Legge quadro LAID.

Va d'altronde rilevato come, alla luce delle trattative in corso tra Svizzera e Unione europea sulla fiscalità societaria e sull'abolizione delle tassazioni privilegiate, già l'orientamento della attuale LInn nell'accordare agevolazioni fiscali è volto alla cautela, come dimostra il fatto che nel periodo 2012-2014 è stata concessa un'unica agevolazione fiscale nel 2012.

Considerato l'attuale contesto internazionale, si ritiene che una modifica delle disposizioni cantonali della LInn relative alla concessione di agevolazioni fiscali cantonali risulterebbe, a questo stadio, prematura oltre che inopportuna.

Si propende pertanto per riportare testualmente nella nLInn quanto finora disposto dalla stessa, in attesa di ulteriori sviluppi, introducendo, coerentemente con gli intendimenti della SECO, un limite massimo del mancato introito fiscale, calcolato sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla SECO stessa, che non potrà in ogni caso superare il limite del milione di franchi fissato all'articolo 17 cpv.3. L'importo concesso dovrà essere computato sulle imposte dell'azienda entro i primi 5 periodi fiscali, pena la decadenza della parte di agevolazione non usufruita.

Una volta chiarito il contesto internazionale, si potrà procedere con una modifica di queste disposizioni, in armonia con quanto accettato internazionalmente e integrandole, per congruità di materia, nella legislazione tributaria.

Capitolo terzo: Misure indirette

Art. 12 – Crediti specifici

Uno dei bracci operativi della Fondazione AGIRE è la società AGIRE Invest. Essa ha quale scopo la gestione dei 7 milioni di franchi stanziati nel 2010 dal Cantone nell'ambito del messaggio n. 5872 del 9 gennaio 2007, che prevedeva proprio la creazione e la gestione di un fondo a capitale di rischio per le PMI a favore dell'innovazione e di investimenti ad alta tecnologia.

Il 2013 e il 2014 hanno visto l'incremento del numero di imprese start-up sostenute finanziariamente da AGIRE Invest, che si è profilato come un fondo "early stage" in grado di fornire un supporto decisionale alle aziende partecipate, grazie anche alla presenza di un suo rappresentante nel loro consiglio di amministrazione. AGIRE Invest ha individuato le imprese in cui investire in completa autonomia decisionale e si è anche attivato per attrarre investitori (privati e fondi) interessati a entrare nel capitale o a finanziare le aziende selezionate.

Alla luce delle esperienze maturate e alla delicatezza di un intervento statale diretto – seppure tramite una Fondazione esterna – nelle aziende partecipate, si ritiene che al momento la priorità vada data alla gestione del portafoglio di partecipazioni di AGIRE Invest e si rinuncia, pertanto, a proporre un incremento delle risorse del fondo. L'articolo 12 cpv. 1 nLInn lascia aperta la possibilità di riconsiderare questa posizione in un secondo momento, dopo un'attenta valutazione dell'andamento degli investimenti attualmente in corso.

L'articolo 12 cpv. 2 lascia aperta la possibilità di concretizzare eventuali misure di politica fondiaria attiva che scaturiranno dagli approfondimenti in corso.

Art. 13 – Informazione

La sensibilizzazione e l'informazione sono parte integrante della strategia di sviluppo economico. L'articolo 13 prevede la possibilità di sostenere varie misure in questo ambito. La sensibilizzazione è particolarmente importante per quanto concerne i processi di trasmissione aziendale, che vanno affrontati tempestivamente. Anche misure per promuovere maggiormente la conoscenza e di riflesso l'utilizzo dello strumento della fideiussione tramite la cooperativa CFSud sono possibili grazie a questo articolo.

Art. 14 – Marketing territoriale

Nonostante la rinuncia in questa fase alla costituzione di un'agenzia per il marketing territoriale, si ritiene opportuno lasciare un articolo di Legge che permetta di farlo, qualora le condizioni fossero date, una volta consolidato il sistema regionale dell'innovazione.

Il Cantone continuerà a garantire l'attuale attività, nei limiti delle risorse umane e finanziarie a disposizione. In particolare continuerà la collaborazione con S-GE, che potrà essere estesa anche su nuovi progetti legati agli strumenti di comunicazione che la stessa S-GE intende lanciare nel 2015 in collaborazione con i Cantoni. L'Ufficio per lo sviluppo economico si impegnerà inoltre a sensibilizzare gli Enti regionali per lo sviluppo in merito all'importanza di ampliare l'offerta di cui alla banca dati riguardante gli immobili e i terreni.

Continuerà inoltre l'impegno del Cantone nell'attività di Ticino for Finance per quanto concerne la promozione della piazza finanziaria ticinese.

Capitolo quarto: Competenze finanziarie e norme procedurali

Art. 15 – Finanziamento

Gli aiuti previsti dalla Legge sono finanziati mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

Art. 16 – Autorità competente

Come indicato nel capitolo dedicato ai risultati della consultazione, si ritiene che sia giunto il momento di fare delle scelte, che andranno chiaramente indicate in un cosiddetto programma per la promozione dell'innovazione.

Va chiaramente ribadito che l'obiettivo di questo programma non è quello di escludere a priori dei settori, ma è quello di puntare l'attenzione a quelli che, dal profilo della competitività, della capacità innovativa, e dell'orientamento al mercato, appaiono meglio equipaggiati per rispondere alle sfide della globalizzazione, dei cambiamenti demografici e sociali e del progresso tecnologico.

La programmazione è parte integrante sia del messaggio per lo stanziamento dei crediti quadro in conformità a questa Legge che del programma d'attuazione della politica economica regionale.

Per quanto concerne le competenze decisionali, la Legge prevede che il Consiglio di Stato, per questioni di confidenzialità dei dati, sia responsabile della concessione degli aiuti alle singole aziende ai sensi degli articoli 7-11 e questo fino all'importo massimo, fissato dall'articolo 17 a un milione di franchi.

Per tutti gli altri aiuti ai sensi dei titoli III e IV della nLInn sono applicabili le soglie fissate dall'art. 27a della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986, che prevede che gli atti che comportano una nuova spesa unica fino a 500'000 franchi e ricorrente fino a 125'000 franchi siano di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 17 – Procedura e condizioni per le richieste di aiuto

La procedura di valutazione dei progetti prevede i seguenti passi:

- inoltro richiesta preliminare di sostegno all'Ufficio per lo sviluppo economico;
- verifica rispetto dei criteri d'entrata;
- valutazione preventiva da parte dell'Ufficio per lo sviluppo economico e avvio procedura di coinvolgimento dei partner esterni;
- elaborazione da parte del promotore del dossier di progetto (con l'eventuale supporto dei partner esterni);
- inoltro richiesta formale di sostegno;
- valutazione interna approfondita in collaborazione con partner esterni;
- valutazione degli investimenti di natura materiale da parte della Commissione consultiva;
- decisione di sostegno;
- monitoraggio e controllo del progetto.

Le aziende interessate dovranno compilare un documento, accessibile attraverso il portale internet del Cantone, per la richiesta preliminare di sostegno, come d'altronde già succede ora. Sarà tuttavia importante che già in questa fase gli interessati esprimano e giustifichino il motivo per il quale richiedono un sostegno. Il Cantone, e nello specifico l'Ufficio per lo sviluppo economico, effettuerà in entrata una verifica del rispetto dei criteri stabiliti sulla base del decreto esecutivo emanato dal Consiglio di Stato. Sarà anche possibile fare capo al calcolatore dei salari gestito dall'Istituto di ricerche economiche dell'Università della Svizzera italiana. Si procederà in seguito a una prima (preliminare) valutazione sull'idoneità o meno della richiesta e sui possibili strumenti da utilizzare.

Se la richiesta dovesse non rispettare i criteri minimi o risultare non idonea, questa verrà scartata. In quei casi in cui potenzialmente potrebbero entrare in gioco altre iniziative e strumenti a sostegno e supporto dell'innovazione e dell'imprenditorialità, sarà compito del Cantone indirizzare il dossier verso queste iniziative (si pensi ad esempio a un dossier legato all'autoimprenditorialità, il quale non rientra nella nuova Legge ma può beneficiare di altri strumenti e misure).

La procedura di valutazione di dettaglio differisce poi a dipendenza delle singole misure:

- Come indicato nel commento, l'applicazione delle misure previste all'articolo 7, prevedono un accompagnamento da parte di enti esterni, in particolare della Fondazione AGIRE, in modo da allestire il pacchetto di misure migliore. Nel caso di processi di trasmissione aziendale il ruolo di accompagnamento potrà essere assunto da istituti universitari.
- Per quanto riguarda l'articolo 8, trattandosi di investimenti materiali, la procedura sarà sostanzialmente quella applicata con l'attuale Legge. In particolare il business plan sarà analizzato dall'Ufficio per lo sviluppo economico per quanto riguarda la completezza formale, gli aspetti economico-finanziari e per una valutazione delle ricadute a livello cantonale in base all'aggiornata tabella bonus-malus. A un commissario esterno spetterà il compito di esprimere una valutazione sui contenuti innovativi del progetto e sul suo livello tecnologico.
- Per quanto concerne l'accesso al credito (articolo 10), la valutazione dell'incanto spetta alla società di fideiussione CFSud mentre il Cantone valuta la coerenza con la propria strategia in materia di sviluppo economico.
- Per quanto concerne l'agevolazione fiscale (articolo 11) la valutazione viene svolta dalla Divisione dell'economia con la collaborazione della Divisione delle contribuzioni, chiamata anche a valutare le conseguenze sulla perequazione intercantionale.

Al termine di questa fase l'azienda inoltrerà formale richiesta di sostegno all'Ufficio per lo sviluppo economico, allegando tutta la documentazione necessaria.

I progetti saranno presentati in una seduta della Commissione per l'innovazione economica, alla quale potrà partecipare anche un partner esterno quale relatore tecnico del progetto.

Il Consiglio di Stato formalizzerà infine la decisione di sostegno, avviando la fase di erogazione e di monitoraggio.

Per quanto concerne invece le misure volte ad agevolare l'internazionalizzazione (in particolare la partecipazione alle fiere), il processo è semplificato e prevede l'inoltro di una richiesta formale all'Ufficio per lo sviluppo economico che, dopo verifica del rispetto delle condizioni d'accesso alla misura, procederà direttamente con lo stanziamento dell'aiuto.

Art. 18 – Commissione consultiva

La Commissione consultiva per l'innovazione economica viene nominata dal Consiglio di Stato e ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione di aiuti finanziari. È composta da specialisti dei vari settori economici.

Come indicato nel commento dell'articolo precedente, oltre alla Commissione consultiva, per la valutazione della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti parastatali e di consulenze specialistiche esterne.

Art. 19 – Obbligo d'informare

Per tutto il periodo in cui riceve un aiuto cantonale o un'agevolazione fiscale, e in ogni caso per 10 anni dalla decisione di aiuto, l'azienda beneficiaria deve trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento le informazioni specificate nella decisione di aiuto.

Su richiesta, l'azienda deve autorizzare l'esame dei libri contabili e di altri documenti, come pure autorizzare le banche a fornire i dati corrispondenti alle informazioni richieste.

Art. 20 – Sanzioni

Questo articolo permette di introdurre tutti i necessari meccanismi di controllo sugli aiuti concessi.

Per questioni di opportunità, a partire dal 2005 le competenze di stanziamento di aiuti pubblici sono state separate dalle competenze per l'erogazione.

L'Ufficio per lo sviluppo economico è responsabile di istruire le pratiche per lo stanziamento degli aiuti ai sensi delle Leggi in ambito di sviluppo economico mentre l'Ufficio dell'amministrazione e del controlling è competente per la verifica e l'erogazione dei sussidi stanziati. In particolare, questo Ufficio ha il compito di verificare le condizioni generali sull'utilizzo corretto dell'oggetto sussidiato in base alle Leggi specifiche adottate per lo stanziamento del sussidio e in base alla Legge quadro sui sussidi cantionali. Esso ha pure il compito di avviare le procedure di restituzione dei sussidi concessi in caso d'inadempienza delle condizioni di Legge.

Tramite un controllo espletato da un ufficio separato e grazie a procedure di controllo approfondite e standardizzate è pertanto ragionevolmente esclusa la possibilità di rimanere vittima d'abusi.

Art. 21 – Monitoraggio

Da diversi anni il monitoraggio, in particolare tramite i tre Osservatori del mercato del lavoro, del turismo e delle politiche economiche presso l'Istituto di ricerche economiche dell'Università della Svizzera italiana, sta alla base delle scelte strategiche in materia di sviluppo economico.

Anche la nLInn sarà pertanto oggetto di valutazione esterna periodica.

Capitolo quinto: Norme finali e transitorie

Art. 22 – Abrogazione

La Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è abrogata.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore della nLInn. L'obiettivo è quello di fissare la data d'entrata in vigore per il primo gennaio 2016.

IX. FINANZIAMENTO CANTONALE

Per assicurare la dotazione finanziaria necessaria all'applicazione della nLInn e al raggiungimento dei suoi obiettivi, si propone lo stanziamento di un credito quadro di 20 milioni di franchi per il periodo 2016-2019.

L'entità della dotazione finanziaria, inferiore rispetto a quella attuale, è coerente con gli stanziamenti registrati nel periodo 2012-2014 e indica una chiara volontà di sostenere esclusivamente quei progetti più meritevoli - sia in termini di innovazione che di impatto sul territorio cantonale – e che rispettano i criteri definiti dal Consiglio di Stato. L'introduzione di nuovi strumenti, in particolare quelli previsti all'articolo 7, permetteranno la concessione di singoli contributi più contenuti ma più mirati. L'introduzione di una soglia massima per aiuto di un milione di franchi, garantirà inoltre la possibilità di sostenere più progetti, evitando che i contributi vadano a beneficio solo di quelle aziende che procedono con investimenti multi milionari.

La Legge permette inoltre di richiedere ulteriori crediti specifici per attuare in particolare le misure previste all'articolo 12.

X. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La proposta di stanziamento di un nuovo credito quadro per la concessione di contributi a fondo perso alle aziende ai sensi della L-Inn nel periodo 2016-2019 ammonta a **20 milioni di franchi**.

L'attuale dotazione di Piano finanziario 2016-2019 ammonta ad un totale di **22.8 milioni di franchi** così ripartiti:

- anno 2016 *fr. 5.7 milioni*
- anno 2017 *fr. 5.7 milioni*
- anno 2018 *fr. 5.7 milioni*
- anno 2019 *fr. 5.7 milioni*

La discrepanza tra la richiesta del nuovo credito quadro e la dotazione a piano finanziario è spiegata dal differimento temporale esistente tra lo stanziamento del credito e la sua erogazione.

Lo stanziamento del credito quadro determina le seguenti conseguenze di natura finanziaria:

- *spese di investimento per il quadriennio 2016-2019: piano finanziario degli investimenti (PF), CRB 831, posizione 712 1 Innovazione economica (L-Inn), fr. 20'000'000.--;*
- *spese correnti annue: nessuna;*
- *modifiche dell'effettivo del personale: nessuna;*
- *conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna in rapporto diretto con l'aiuto cantonale.*

Lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986).

XI. ATTI PARLAMENTARI

Con il presente messaggio si ritengono evasi i seguenti atti parlamentari:

- Interrogazione no. 95.10 del 3 maggio 2010, *“Aziende straniere che ricevono sussidi e facilitazioni dal Cantone: si fa qualcosa a tutela dell’impiego di personale svizzero e/o residente?”*, inoltrata da Eros Nicola Mellini per il gruppo UDC.
- Interrogazione no. 216.14 del 12 dicembre 2014, *“Sistema bonus/malus per la valutazione dei progetti aziendali: occorre maggiore chiarezza”*, inoltrata dai deputati Sergio Savoia e Gianni Guidicelli.

XII. CONCLUSIONI

Il presente disegno di legge e il relativo credito quadro è volto a stimolare il dinamismo e l'innovazione delle aziende, favorendo le realtà imprenditoriali che garantiscono ricadute positive a beneficio della regione e di chi la abita.

Sulla base delle considerazioni esposte, e ribadita l'importanza di poter disporre di una Legge a sostegno dell'innovazione economica moderna ed efficace, vi invitiamo quindi a voler approvare gli annessi disegni di legge e decreto esecutivo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

**LEGGE
per l'innovazione economica (LInn)**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7060 del Consiglio di Stato,
visto il rapporto XX XX XXXX n. XXXX della Commissione della gestione

d e c r e t a :

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 ¹La legge stimola e sostiene con aiuti mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche.

²Per rafforzare il tessuto economico cantonale, il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale sistematiche e mirate.

³La legge rafforza il coordinamento e le sinergie delle leggi settoriali quale elemento centrale di una più ampia politica dell'innovazione, nell'ottica dell'ottimizzazione del sistema regionale d'innovazione.

Principi

Art. 2 La legge si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

Competenze

Art. 3 ¹L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato.

²Il Cantone, le associazioni economiche e gli istituti universitari si coordinano nell'applicazione della legge.

Campo d'applicazione

Art. 4 ¹Le misure favoriscono lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in particolare di nuovi prodotti o tecnologie.

²Le misure previste dalla presente legge sostengono:

- a) la creazione e lo sviluppo di nuove aziende;
- b) la crescita e il consolidamento di aziende esistenti;
- c) i processi di trasmissione aziendale;
- d) l'attrazione di aziende provenienti dall'estero.

Aziende beneficiarie

Art. 5 ¹Sono considerate aziende ai sensi della presente legge:

- a) aziende industriali;
- b) aziende del terziario avanzato.

²Possono beneficiare delle misure le aziende con stabilimenti d'impresa nel Cantone.

³Gli aiuti possono essere concessi per lo sviluppo di un progetto promosso da una singola azienda o da un consorzio di aziende, il cui capofila deve avere sede nel Cantone.

Criteri di ammissibilità

Art. 6 ¹Nel valutare l'opportunità di applicare le misure per i singoli progetti e nel commisurare l'intensità degli incentivi si considera, oltre al contenuto innovativo, la validità del progetto a livello aziendale e l'impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale.

²Il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure altri criteri che autorizzano l'entrata in materia sulle richieste ai sensi degli art. 7, 8, 10 e 11 e l'eventuale erogazione di contributi.

Capitolo secondo

Misure dirette

Investimenti di natura immateriale

Art. 7 ¹Investimenti di natura prevalentemente immateriale possono essere incentivati con contributi a fondo perso, per:

- a) acquistare servizi di consulenza legati all'innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale;
- b) sostenere costi di attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e validazione di nuovi prodotti;
- c) coprire i costi di preparazione e partecipazione a programmi di ricerca applicata nazionali o internazionali;
- d) finanziare costi di formazione e riqualifica del personale.

²Le misure sono cumulative, ma ogni progetto può beneficiare di un unico contributo il cui importo massimo non può superare il 30% del costo complessivo.

Investimenti di natura materiale

Art. 8 ¹Investimenti di natura prevalentemente materiale possono essere sostenuti con contributi a fondo perso, in particolare per

- a) realizzare nuovi prodotti;
- b) introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo;
- c) indirizzare l'attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale.

²Il contributo percentuale è fissato di regola dal 10% al 20% dell'importo computabile degli investimenti innovativi.

⁴Sono esclusi dai contributi investimenti volti unicamente ad aumentare la capacità produttiva o che rappresentano una sostituzione di macchinari di produzione e attrezzature di laboratorio già presenti in azienda, così come l'acquisto di terreni e immobili o la loro ristrutturazione.

Internazionalizzazione

Art. 9 Per promuovere l'internazionalizzazione delle aziende, il Cantone può concedere contributi per la partecipazione a fiere specialistiche, ricerche di mercato, consulenze per partecipazione a gare d'appalto internazionale o altre misure mirate.

Accesso al credito

Art. 10 ¹Per facilitare l'accesso al credito per il finanziamento di progetti di investimento e/o di trasmissione aziendale, lo Stato può estendere di ulteriori fr. 250'000.-- l'importo di fideiussione massimo fissato dalla Confederazione.

²I dettagli sono regolati da un accordo di collaborazione con la società di fideiussione CF Sud.

Agevolazioni fiscali

Art. 11 ¹Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantonali sull'utile e sul capitale, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo. In casi eccezionali, l'agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato alla costituzione di una nuova azienda.

²La concessione di un'agevolazione fiscale deve prevedere un limite massimo del mancato introito fiscale.

³Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato.

⁴L'autorizzazione non è necessaria se il Cantone ha concesso un'uguale o maggiore agevolazione per le imposte cantonali.

Capitolo terzo

Misure indirette

Crediti specifici

Art. 12 ¹Il Cantone può stanziare un credito quadro dedicato al sostegno di start-up innovative.

²Il Cantone può promuovere, attraverso lo stanziamento di un credito quadro specifico, delle misure di politica fondiaria attiva, al fine di garantire spazi idonei per lo sviluppo di attività economiche coerenti con lo scopo della presente legge.

Informazione

Art. 13 ¹Per sensibilizzare e informare le aziende, possono essere concessi contributi per eventi, pubblicazioni, premi o altre iniziative riguardanti la politica dell'innovazione.

²I contributi sono di natura forfettaria.

Marketing territoriale

Art. 14 ¹Il Cantone può intraprendere attività di marketing territoriale, in particolare attività di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e di contatti con potenziali investitori internazionali.

²Le attività di marketing sono volte a favorire l'insediamento di attività in grado di generare un elevato valore aggiunto per il territorio.

³Il Cantone può creare una struttura con personalità giuridica propria alla quale affidare le attività di marketing.

⁴Il Cantone partecipa al finanziamento dell'ente di marketing territoriale preposto a livello nazionale.

Capitolo quarto

Competenze finanziarie e norme procedurali

Finanziamento

Art. 15 ¹Gli aiuti previsti dalla legge sono finanziati mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

²La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel piano finanziario degli investimenti.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio, nell'ambito dei consuntivi, circa l'impiego del credito quadro, procedendo anche a una verifica qualitativa degli aiuti concessi.

Autorità competente

Art. 16 ¹Il Consiglio di Stato elabora un programma per la promozione dell'innovazione, identificando in particolare i settori chiave.

² Il Consiglio di Stato delibera l'importo del contributo alle singole aziende, ai sensi del capitolo secondo della presente legge, nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali.

³ Il Consiglio di Stato decide i contributi e le spese ai sensi dei capitoli terzo e quarto della presente legge nei limiti previsti dall'art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

Procedura e condizioni per le richieste di aiuto

Art. 17 ¹Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per la concessione degli aiuti previsti.

²Il Consiglio di Stato stabilisce per ogni misura forma, percentuali, ammontare massimo dell'aiuto, ammontare minimo dell'investimento, condizioni, oneri e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

³Il sussidio complessivo massimo per progetto ai sensi delle misure dirette di cui al capitolo secondo, compresa l'agevolazione fiscale, è fissato a un milione di franchi.

⁴Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti che permettano di raggiungere gli obiettivi della presente legge.

Commissione consultiva

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva e ne stabilisce i compiti.

²Oltre alla Commissione consultiva, per la valutazione della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti parastatali e di consulenze specialistiche esterne.

Obbligo d'informare

Art. 19 ¹Per tutto il periodo in cui riceve un aiuto cantonale o un'agevolazione fiscale, e in ogni caso per 10 anni dalla decisione di aiuto, l'azienda beneficiaria deve trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento le informazioni specificate nella decisione di aiuto.

²Su richiesta, l'azienda deve autorizzare l'esame dei libri contabili e di altri documenti, come pure autorizzare le banche a fornire i dati corrispondenti alle informazioni richieste.

Sanzioni

Art. 20 ¹Il Consiglio di Stato può revocare gli aiuti e ordinarne la restituzione parziale o totale, in particolare qualora:

a) siano state fornite informazioni false o inesatte;

- b) non siano più adempiuti le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge e dalla decisione che concede gli aiuti;
- c) siano state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale;
- d) l'azienda beneficiaria trasferisca gli impianti o la sede fiscale fuori Cantone, metta in atto altre modalità per ridurre fattori imponibili a danno del fisco cantonale o riduca senza grave motivo il capitale investito;
- e) l'azienda non ottemperi l'obbligo di informazione di cui all'art. 19.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo dieci anni dalla decisione di aiuto.

³Rimane riservata l'azione penale.

Monitoraggio

Art. 21 ¹Il Consiglio di Stato gestisce una banca dati sui progetti sostenuti.

²Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende che ricevono aiuti, facilitazioni e sostegni di vario genere corredata dal tipo e dall'entità dei vari aiuti. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

³Le misure previste dalla legge sono sottoposte a valutazione periodica.

Capitolo quinto Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 22 La legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 23 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.-- in base alla legge per l'innovazione economica per il sostegno ad attività innovative per il periodo 2016-2019

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7060 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2016-2019 è deciso lo stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.-- per la concessione di aiuti cantonali ai sensi dell'art. 15 della legge per l'innovazione economica del xx.xx.xxxx.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo, di regola annualmente, le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure gli altri criteri che autorizzano l'entrata in materia sulle richieste.

Articolo 3

Il credito di cui all'art. 1 è inserito nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, Ufficio dell'amministrazione e del controlling.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.